



Unione europea



FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022
MISURA 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”
Sottomisura 4.1 - Tipologia di intervento 4.1.1_NGEU

**CRITERI APPLICATIVI E DISPOSIZIONI
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Definizioni

Ai fini del presente bando, oltre alle definizioni previste dalla vigente normativa comunitaria in materia di Sviluppo Rurale e dalle disposizioni comuni per i fondi strutturali, valgono le definizioni puntuali di seguito riportate.

- A. AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Autonoma Valle d'Aosta.
- B. ARM e ARPM: ad esclusione del Comune di Aosta i restanti 73 Comuni valdostani sono classificati come zona D "Aree rurali con problemi di sviluppo" e, in continuità con il precedente periodo di programmazione, a livello regionale sono stati identificati due diversi gradi di marginalità per le aree rurali, le Aree Rurali Marginali e le Aree Rurali Particolarmente Marginali (vedi relativa carta nel PSR 14/20).
- C. ATI – ATS – Rete d'Impresa: L'ATI (Associazione Temporanea di Imprese) è una forma di aggregazione realizzata da imprese individuali, società commerciali, cooperative, consorzi tra cooperative, consorzi tra imprese artigiane. Tale forma di associazione è caratterizzata dalla partecipazione di imprenditori che, a fronte di una loro concreta partecipazione nel raggruppamento, ne percepiscono un profitto/corrispettivo. L'ATS (Associazione Temporanea di Scopo) è una forma di aggregazione realizzata tra organizzazioni di diversa natura giuridica (raggruppamenti tra associazioni e cooperative no profit, tra enti pubblici, tra enti no profit ed enti profit) che si trovano di fronte alla necessità di realizzare in partenariato interventi o progetti difficilmente realizzabili da parte di una singola organizzazione. Il vincolo contrattuale che sorge tra i partecipanti è limitato alla realizzazione congiunta di un determinato progetto/intervento circoscritto nel tempo e nello spazio, in vista del raggiungimento dello scopo comune. La Rete di Impresa si sostanzia in un accordo formalizzato in un contratto di rete che consente alle imprese aggregate di mettere in comune delle attività e delle risorse, con lo scopo di raggiungere degli obiettivi comuni di incrementazione della capacità innovativa e della competitività aziendale.
- D. AUTORITA' DI GESTIONE (AdG): l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente della Struttura politiche regionali di sviluppo rurale.
- E. BENEFICIARIO: soggetto la cui domanda di aiuto risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.
- F. CANTIERABILITÀ: sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono corredate da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, ecc.).
- G. COSTO STANDARD: *"Valore (o set di valori) la cui applicazione nell'ambito dell'operazione finanziata garantisce la migliore approssimazione possibile del costo effettivamente sostenuto dal beneficiario per portare a termine secondo quanto definito il proprio progetto/operazione"*. Nel caso di unità di costo standard non vi è una "spesa pagata" nel senso usuale. La "spesa pagata" sarà calcolata sulla base delle quantità dichiarate e certificate e non sui pagamenti fatti ai beneficiari. Anche se esse possono coincidere, la spesa da rendicontare è calcolata sulla base delle quantità certificate e non dei pagamenti versati dal beneficiario. L'ottenimento di aiuti sulla base di tale metodologia

non esula il rispetto degli obblighi fiscali riguardanti le forniture e prestazione extra-aziendali.

- H. CONTI CORRENTI DEDICATI: conti correnti bancari o postali, intestati al beneficiario, dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi ad una domanda di aiuto. Il beneficiario dovrà utilizzare questi conti sia per effettuare tutti i pagamenti relativi a una domanda di aiuto che per ricevere il relativo contributo. L'utilizzo di questi conti permetterà la tracciabilità dei flussi finanziari e l'eventuale canalizzazione del contributo (mandato irrevocabile alla riscossione). In caso di modifiche il nuovo conto corrente deve essere inserito tempestivamente nel fascicolo aziendale e comunicato alla Struttura competente antecedentemente al pagamento delle spese mediante tale conto.
- I. DOMANDA DI AIUTO: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo rurale.
- J. DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento.
- K. ELEGGIBILITA' DELLE SPESE: sono eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese sostenute dall'avente diritto a decorrere dal giorno successivo la presentazione della domanda di aiuto ad eccezione delle spese generali propedeutiche.
- L. FASCICOLO AZIENDALE: contenitore cartaceo e elettronico contenente tutte le informazioni dichiarate, controllate e verificate di ciascun soggetto esercente una delle attività necessarie per accedere al sostegno previsto dalle singole schede di misura del PSR.
- M. FASCICOLO DI DOMANDA: contenitore cartaceo ed elettronico della documentazione amministrativa, tecnica e contabile necessaria alla effettuazione dei controlli amministrativi circa la congruità degli elementi dichiarati in domanda dal richiedente. La responsabilità in ordine alla corretta tenuta e integrazione del fascicolo di domanda rimane in capo al richiedente che sottoscrive la domanda.
- N. FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
- O. FOTOGRAFIA GEO-REFERENZIATA: fotografia riportante le coordinate GPS registrate da una fotocamera digitale o da uno smartphone con GPS integrato. La georeferenziazione deve essere leggibile nei dati exif della fotografia. Le fotografie devono essere nitide e consentire, tramite la descrizione, un'associazione in maniera inequivocabile all'investimento proposto/ammesso ad aiuto.
- P. GIOVANE AGRICOLTORE: Persona di età non superiore a 40 anni (41 anni non compiuti) al momento della presentazione della domanda che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda (art. 2, lett. n. del Reg. UE 1305/2013).
- Q. IMPIANTI IRRIGUI PREESISTENTI: Sono definiti impianti irrigui preesistenti gli impianti in uso alla data di presentazione della domanda nonché gli impianti irrigui non più in uso, ma ancora chiaramente visibili al momento del "sopralluogo preliminare", le cui superfici servite beneficiano del diritto di derivazione d'acqua ad uso irriguo.
- R. INSEDIAMENTO: L'insediamento è un processo che inizia, nel caso di insediamento di ditta individuale, con la data di attribuzione della partita IVA e, nel caso insediamento in qualità di capo in società o cooperative, con la data di variazione della compagine sociale.
- S. Mera sostituzione: Sono considerati investimenti di mera sostituzione quelli finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate

nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale. Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età. Per "recente introduzione" s'intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore).

E' ammessa, inoltre, la sostituzione di attrezzature che:

- consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;
- consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate;
- comportano un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera pari ad almeno il 15%.

T. **PRODUZIONE STANDARD (PS)**: la dimensione economica dell'impresa agricola viene stabilita in termini di Produzione Standard (PS) dell'azienda espressa in euro, così come definita dal Regolamento (CE) n. 1242/2008, e corrisponde alla sommatoria dei valori di produzione lorda ordinaria di ciascuna unità di produzione agricola o zootecnica come riportati nell'allegato II "Produzioni standard", moltiplicati per i rispettivi ettari di terreno o capi animali presenti in azienda.

U. **REQUISITO DI PROFESSIONALITÀ**: possedere adeguate qualifiche e competenze professionali comprovate dalla partecipazione con esito positivo al ciclo formativo previsto per i giovani agricoltori.

Ovvero:

- il possesso di un titolo di studio di livello universitario, o di scuola media superiore, di istituto professionale o centro di formazione professionale, nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali, la cui durata complessiva dell'iter scolastico (compresa la formazione professionale) deve essere di almeno 11 anni;
- l'esercizio per almeno 3 anni di attività agricola come titolare, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo, comprovato dai versamenti contributivi INPS.

V. **RICHIEDENTE**: soggetto che presenta domanda di aiuto.

W. **SAU: Superficie Agricola Utilizzata**. Si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare e gli incolti.

X. **SPESE PROPEDEUTICHE**: le spese generali e tecniche necessarie al confezionamento della domanda di aiuto ed effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa (come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità).

Y. **UBA: Unità Bovine Adulte**. La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le Unità Bovine Adulte. Tale unità di misura convenzionale deriva dalla conversione della consistenza media annuale delle singole categorie animali per mezzo di relativi coefficienti.

1. Finalità

Il presente bando disciplina le modalità di partecipazione delle aziende agricole alla misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali", tipologia di intervento 4.1.1_NGEU del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 (di seguito PSR 14-22) che prevede l'incentivazione degli investimenti volti al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali delle aziende agricole.

2. Riferimenti normativi e altra documentazione

I principali riferimenti sono:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, con particolare riferimento agli articoli 17, comma 1, lettera a, 45 e 46;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/1393 del 4 maggio 2016;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di

applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013, 1308/2013 e 652/2014;
- DM n. 2588 del 10 marzo 2020 concernente la disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, che abroga il DM n. 497 del 17/01/2019;
- Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Programma di Sviluppo Rurale per la Valle d'Aosta 2014-2020 (di seguito PSR 14-20), cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), dal Fondo di rotazione statale e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, e approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2015) 7885 dell'11/11/2015 e modificato da ultimo con Decisione C(2024) 562 del 24 gennaio 2024, nonché dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1849/XIV del 25 febbraio 2016 ed esteso al biennio 2021/2022 in applicazione del succitato regolamento (UE) 2020/2220 con deliberazione della Giunta regionale n. 1667 del 13 dicembre 2021;
- Legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19: Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Linee guida ministeriali sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 approvate in Conferenza Stato Regioni l'11/02/2016 e successive modifiche;
- Sistema di gestione e controllo del PSR (Si.Ge.Co.) del PSR 14-20, approvato con provvedimento dirigenziale n. 6518 in data 22/11/2018 e modificato con PD n. 2799 del 12/06/2020;
- Metodologia per l'applicazione di costo semplificato trasmessa con nota prot. 4151/agr del 22/03/2024 in riferimento all'incarico conferito con Provvedimento Dirigenziale n. 4474 del 02/08/2023.

3. Territorio di applicazione

Sono ammissibili all'aiuto esclusivamente gli investimenti materiali e immateriali realizzati sul territorio regionale.

4. Disponibilità finanziaria

La disponibilità di fondi pubblici riservata alla presente tipologia di intervento è di euro **1.200.000,00** che sono interamente finanziati dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) mediante i fondi EURI del Next Generation EU (NGEU).

5. Beneficiari

Possono accedere al sostegno della presente tipologia di intervento gli agricoltori, in forma singola o associata.

6. Investimenti

6.1 Costi ammissibili

Sono ammissibili a beneficiare dell'aiuto esclusivamente le seguenti voci di spesa **nel rispetto del termine ultimo per dare rendicontato ed ultimato l'investimento** di cui al successivo punto 14.2:

- a) acquisto di fabbricati rurali e connesse opere edili ed impiantistiche;
- b) acquisto e posa di impianti e attrezzatura fissa per la produzione primaria di prodotti agricoli;
- c) acquisto e posa di impianti, attrezzatura fissa e arredi funzionali alla conservazione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali;
- d) realizzazione e miglioramento degli impianti per la produzione, nei limiti dell'autoconsumo, di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili comprese le eventuali batterie di accumulo;
- e) impianti di colture poliennali (vite e fruttiferi) ivi compresa la fornitura e posa di armatura, barbatelle/astoni, impianto goccia a goccia (a esclusione dei sistemi di gestione intelligente finanziabili a valere sulla missione 2 componenti 1, investimento 2.3 del PNRR) e quant'altro occorrente;
- f) acquisto terreni, connessi alla realizzazione degli investimenti di cui ai sopra indicati punti a) ed e), nel limite del 10% della spesa totale ammissibile dell'intervento considerato;
- g) sistemazione di pozzi, canali irrigui, impianti di irrigazione e di fertirrigazione, di acquedotti rurali ad uso potabile e per l'abbeveraggio del bestiame, finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici;
- h) ammodernamento di fabbricati rurali;
- i) spese generali collegate ai costi di cui sopra.

Ogni domanda d'aiuto può contenere una o più delle voci di spesa sopra individuate.

6.2 Costi non ammissibili

Non sono ammissibili a finanziamento:

- a) gli interventi con programmazione della tempistica di realizzazione, indicata sul piano di miglioramento, non compatibile con il termine ultimo di rendicontazione stabilito al punto 14.2;
- b) la realizzazione di investimenti di ammodernamento e/o acquisto di fabbricati rurali e connesse opere edili ed impiantistiche (costi a) e h)) soggetti ad autorizzazione urbanistica con Permesso di Costruire;
- c) la realizzazione di investimenti di manutenzione ordinaria;
- d) l'acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;
- e) la realizzazione di investimenti riferiti ad adeguamento a norme obbligatorie (fanno eccezione quelli proposti dai giovani agricoltori entro 24 mesi dalla data di primo insediamento);
- f) la realizzazione di investimenti riferiti ad adeguamento a nuove norme obbligatorie (fanno eccezione quelli effettuati entro 12 mesi dalla data entro la quale tali requisiti sono diventati obbligatori per l'azienda agricola);
- g) l'I.V.A.;
- h) gli interessi passivi;
- i) opere, forniture con spesa inferiore a 500,00 euro IVA esclusa;
- j) il solo acquisto di terreni e/o fabbricati;
- k) le spese sostenute per l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora;
- l) il costo inerente alla quota non strettamente pertinente con l'investimento incentivato o eccedente rispetto al volume d'investimento ritenuto congruo;
- m) i costi maggiori rispetto al quadro economico proposto al sostegno nella domanda d'aiuto;
- n) i costi relativi a interventi per i quali il beneficiario abbia già ottenuto altre provvidenze pubbliche non cumulabili;
- o) i costi connessi a contratti (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- p) le spese generali relative a investimenti non eseguiti oppure ritenuti non ammissibili ad aiuto;
- q) gli autoveicoli per la commercializzazione (è ammissibile esclusivamente l'allestimento dell'impianto refrigerante);
- r) le spese sostenute e le attività materialmente completate o pienamente attuate prima che il beneficiario abbia presentato la domanda di aiuto, fatta eccezione per le spese propedeutiche;
- s) gli acquisti di mera sostituzione.

7. Condizioni di ammissibilità

Al fine di accedere agli aiuti previsti è necessario dimostrare il possesso di requisiti soggettivi che riguardano l'azienda e oggettivi che concernono l'intervento proposto a incentivo.

7.1 Requisiti di ammissibilità del richiedente (soggettivi)

Gli agricoltori che intendono beneficiare degli aiuti devono:

- a) avere cittadinanza italiana oppure in uno degli Stati membri della U.E., o status equiparato;
- b) essere titolari di partita I.V.A. con codice attività agricola;
- c) essere iscritti presso la sezione agricoltura del Registro delle imprese della camera di commercio con codice ATECO agricolo;
- d) essere titolari di un fascicolo aziendale SIAN validato, conformemente alle disposizioni stabilite da AGEA;
- e) essere titolari di un'azienda agricola con una produzione standard (PS) minima pari a 4.000 euro;
- f) attestare il possesso dei beni immobili oggetto di agevolazione;
- g) ai fini dell'attribuzione della maggiorazione della percentuale di aiuto, disciplinata al punto 8 nel caso di giovani agricoltori, possedere i seguenti requisiti:
 1. avere un'età non superiore ai 40 anni al momento della presentazione della domanda (41 non compiuti);
 2. avere ottenuto la concessione del premio di primo insediamento ai sensi della tipologia d'intervento 6.1.1;
 3. aver presentato la domanda ai sensi del presente bando **entro 5 anni** dalla data del primo insediamento;
 4. possedere il requisito di professionalità;
 5. non aver avuto aiuti per investimenti sulla tipologia d'intervento 4.1.2.

7.1.1 Attestazione del possesso dei beni

Il possesso dei beni è attestabile mediante un titolo d'uso o quota di comproprietà. In tali casi il richiedente deve attestare di aver acquisito l'autorizzazione ad eseguire gli interventi da parte del proprietario o da parte di almeno i due terzi dei comproprietari. Tali soggetti devono prendere atto degli impegni che il richiedente dovrà sottoscrivere.

7.2 Requisiti di ammissibilità dell'intervento (oggettivi)

Al fine dell'ammissibilità, l'intervento deve:

- a) contribuire al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità dell'azienda; si precisa che tale requisito dovrà essere evidenziato all'atto della domanda nel Piano di miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità aziendale degli investimenti;
- b) essere ubicato sul territorio regionale;
- c) comportare una spesa ammissibile pari o superiore a 10.000 euro;
- d) aver ottenuto il punteggio minimo pari a 30 a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione;
- e) non essere già stato oggetto di altro finanziamento pubblico fatta eccezione per quelli cumulabili;
- f) essere congruo dal punto di vista delle specifiche progettuali in riferimento al dimensionamento dell'azienda (vedi allegati IV e VII);
- g) essere stato sottoposto a valutazione ambientale con esito positivo (se previsto dalla normativa vigente);
- h) essere l'unico in corso sulla stessa tipologia di intervento (un'azienda agricola può presentare una nuova domanda di aiuto successivamente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo di un'eventuale istanza precedente);
- i) rispettare i dettagli tecnici stabiliti laddove l'ammissibilità è disciplinata mediante

l'applicazione di costi semplificati.

- j) nel caso di giovani agricoltori, che beneficiano della maggiorazione di cui al successivo punto 8, essere previsto nel piano aziendale approvato.

7.2.1 Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità dell'azienda

Al fine di dimostrare il possesso di tale requisito il richiedente è tenuto a presentare un Piano di miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità aziendale degli investimenti, a firma di un professionista iscritto in un albo professionale, attraverso il quale l'azienda attesti che gli interventi proposti siano volti al conseguimento degli obiettivi generali o specifici (fabbisogni 05, 12, 07, 13 e 24) riportati nella tabella sottostante.

Obiettivi generali	Obiettivi specifici
Miglioramento delle prestazioni aziendali con particolare riguardo agli aspetti economici	F 05 - Maggiore strutturazione delle aziende per il rafforzamento della competitività sul mercato
	F 12 - Aumento del valore aggiunto delle produzioni lattiero-casearie
	F 07 - Maggiore valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli
Miglioramento della situazione dell'impresa in termini di sostenibilità globale con particolare riguardo agli aspetti ambientali, sociali e del benessere animale	F 13 - Valorizzazione del ruolo ambientale delle piccole aziende agricole
	F 24 - Migliore efficienza energetica ed aumento della produzione e dell'uso di energia da fonti rinnovabili

7.3 Requisiti di ammissibilità per determinate tipologie di intervento

Oltre al possesso dei requisiti di ammissibilità del richiedente e dell'intervento di cui ai punti precedenti, nel caso di particolari tipologie di intervento è richiesto il soddisfacimento di alcuni criteri specifici di seguito indicati.

7.3.1 Interventi che riguardano l'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Tali interventi sono ammessi a condizione che più del 50% della materia prima provenga dall'azienda agricola del beneficiario risultante sul fascicolo aziendale e che i prodotti ottenuti dalla trasformazione rientrino fra quelli dell'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

7.3.2 Interventi che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili

La realizzazione e il miglioramento degli impianti per la produzione, nei limiti dell'autoconsumo, di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili sono interventi ammissibili a condizione che:

- l'energia prodotta sia in prevalenza destinata all'attività produttiva, fermo restando che sarà ammissibile a contributo esclusivamente la quota richiesta da tale attività;

- non vi sia consumo di suolo, nel caso di posizionamento di pannelli solari o fotovoltaici;
- non siano utilizzate colture dedicate, nel caso di impianti a biogas, e siano alimentati in prevalenza con biomassa legnosa prodotta in azienda nel caso di biomasse;
- gli impianti a biomassa e a biogas per la produzione di energia elettrica garantiscano un recupero dell'energia termica prodotta pari ad almeno il 20%;
- gli investimenti rispettino quanto previsto dal D.lgs. n. 102/2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE".
Il dimensionamento, in termini di capacità di stoccaggio, delle eventuali batterie di accumulo deve essere giustificato, oltre che dalle capacità di produzione dell'impianto, dalle esigenze medie di consumo aziendale sostenuto o da sostenersi nelle ore di mancata produzione diretta da parte dell'impianto, nel periodo di svolgimento dell'attività agricola. Eventuali maggiori dimensionamenti saranno oggetto di non ammissibilità pro-quota.

7.3.3 Interventi che riguardano l'acquisto di impianti e attrezzature usati

Tali interventi sono ammessi a condizione che:

- il bene non abbia beneficiato di un precedente contributo nazionale, comunitario o regionale;
- sia analiticamente dimostrato che l'acquisto del bene usato sia vantaggioso rispetto all'acquisto di materiale nuovo equivalente;
- le caratteristiche del bene usato siano adeguate rispetto alle esigenze dell'intervento e conformi alle normative vigenti.

7.3.4 Interventi che riguardano l'acquisto di terreni agricoli

L'acquisto di terreni, inseriti in zone di tipo agricolo dei piani regolatori generali vigenti, è ammesso nel limite del 10% sul totale delle spese ammissibili connesse alla realizzazione degli investimenti di cui al punto 6.1 a) ed e), al netto delle spese tecniche relative alla domanda di aiuto considerata, e solo se è dimostrato che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato, tramite attestazione di un professionista iscritto in un albo professionale, diverso dal consulente che ha redatto il piano di miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità aziendale. In caso contrario, l'importo massimo ammissibile è determinato con riferimento a quello di mercato.

Non sono ammissibili ad aiuto i trasferimenti tra persone fisiche aventi rapporti di parentela entro il 3° grado o affini entro il 2° grado e tra coniugi. Non sono, inoltre, ammessi i passaggi di proprietà tra persone fisiche e persone giuridiche, nel caso in cui le persone fisiche siano soci di maggioranza, amministratori delle seconde o parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado dei soci delle seconde.

7.3.5 Interventi che riguardano il settore irriguo

La costruzione e la sistemazione di canali irrigui, impianti di irrigazione e di fertirrigazione, di cui al costo ammissibile g) del punto 6.1, sono ammissibili a condizione che siano soddisfatte le condizioni stabilite dall'art. 46 del reg (UE) 1305/2013, in particolare che:

- sia prevista nell'ambito dell'investimento l'installazione di contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno;
- nel caso di miglioramento di impianti irrigui preesistenti, sia soddisfatta la condizione di risparmio idrico potenziale almeno pari al 25%, nel caso di modifica sostanziale della tipologia di impianto (da scorrimento a pioggia o a goccia e da pioggia a goccia), e pari al 15%, nel caso di sola razionalizzazione di impianti esistenti.

Tali requisiti devono essere attestati mediante specifica relazione tecnica ex-ante.

Nel caso di passaggio da irrigazione a scorrimento a irrigazione ad aspersione o a goccia tale valutazione non è richiesta in considerazione del fatto che, in base a dati disponibili in letteratura (Metodologia di stima dei volumi irrigui. Documento approvato in Conferenza Stato Regioni del 3 agosto 2016), è provato che tale passaggio determina un risparmio idrico che varia dal 28 al 50%.

7.3.6 Interventi che riguardano l'acquisto di fabbricati rurali

Premesso che non sono mai ammissibili ad aiuto i trasferimenti tra persone fisiche aventi rapporti di parentela, entro il 3° grado o affini entro il 2° grado e tra coniugi, oltre i passaggi di proprietà tra persone fisiche e persone giuridiche, nel caso in cui le persone fisiche siano soci di maggioranza, amministratori delle seconde o parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado dei soci delle seconde, l'acquisto dei fabbricati rurali è ammesso solo se:

- non esistono in ambito familiare (parente entro il 3° grado e affine entro il 2° e tra coniugi) strutture già idonee alle esigenze aziendali (fatta eccezione per quelle strutture asservite ad un titolare di altra azienda individuale);
- costituisce parte integrante dell'investimento complessivo programmato dal richiedente e il valore del fabbricato rurale non superi l'80% del valore complessivo dell'investimento;
- il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato come da attestazione da parte di un professionista iscritto in un albo professionale diverso dal consulente che ha redatto il piano di miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità aziendale;
- l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei quindici anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
- è attestata da parte di un professionista abilitato e iscritto in un albo professionale la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente oppure siano specificati gli elementi di non conformità da regolarizzarsi in sede di liquidazione finale.

7.3.7 Investimenti collettivi

Tali investimenti sono ammissibili a condizione che:

- siano destinati ad uso comune;
- siano proposti da almeno 3 aziende agricole associate, che non abbiano rapporti di parentela, di coniugio o affinità entro il 1° grado, su base volontaria con atto scritto (statuto per forme giuridiche riconosciute e atto costitutivo per soggetti senza forma giuridica) dal quale risulti:

1. l'impegno degli associati a realizzare il programma di investimento comune;
 2. l'impegno a mantenere gli obblighi correlati, con particolare riguardo a quelli previsti per il periodo vincolato;
 3. la ricaduta dei vantaggi in capo a ciascuna azienda associata, con la realizzazione del programma comune di investimenti;
 4. il soggetto capofila che assume tramite mandato la responsabilità delle seguenti attività: coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate svolte fino alla scadenza del progetto/intervento, sottoscrizione in nome e per conto dell'associazione degli atti necessari per la realizzazione del progetto, responsabilità e coordinamento generale dell'intervento, potestà di incassare (se non diversamente previsto dal contratto di mandato) le somme finanziate, con conseguente versamento degli importi di competenza agli altri;
- tali investimenti sono finalizzati al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali di ciascuna azienda agricola.
- L'associazione volontaria a titolo d'esempio potrà comportare l'aggregazione delle imprese nelle seguenti forme: ATI, ATS, rete d'impresa, ecc..
- Il soggetto capofila, che ha presentato domanda di sostegno nell'ambito di investimento collettivo, come per altro gli altri partecipanti al raggruppamento, potrà presentare ulteriore domanda per investimenti specifici riguardanti la propria azienda.

8. Tipologia e intensità dell'aiuto

Il sostegno è concesso esclusivamente nella forma di contributo in conto capitale (si precisa che non è prevista la possibilità mutuo integrativo ai sensi della legge regionale 17/2016).

L'intensità di aiuto è riportata nella tabella seguente.

Criteri di differenziazione dell'aiuto	Tipologie di intervento
	Investimenti nel settore primario e/o nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
Giovani agricoltori in possesso dei requisiti di cui al punto 7.1, lettera g	60%
Altri agricoltori	50%
Interventi collettivi	60%

Il tetto di spesa ammessa, determinato secondo le modalità indicate, non può superare l'importo di **600.000 euro**, calcolato sommando gli importi delle domande d'aiuto finanziate a una medesima azienda dal presente programma di sviluppo rurale 2014/2022 a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1.

Il tetto di spesa ammessa ai sensi del presente bando non può superare l'importo di **200.000 euro**, nel rispetto del limite massimo sul programma 2014/2022 sopra stabilito. Il tetto di spesa

massimo specifico per l'ammodernamento di fabbricati rurali (voce di spesa h), alle condizioni sopra stabilite, non può superare l'importo di **100.000 euro**.

Fatto salvo il rispetto delle specifiche progettuali, i richiedenti possono proporre investimenti di importo maggiore rispetto al tetto di spesa ammessa, fermo restando che detto importo sarà sostenuto in autofinanziamento. Nel caso di investimenti plurimi, il tetto di spesa sarà ripartito proporzionalmente tra gli stessi.

9. Cumulo degli aiuti

I contributi di cui al presente bando sono cumulabili con altre "fonti di aiuto" concesse per i medesimi interventi, quali ad esempio le agevolazioni fiscali inerenti alla ristrutturazione degli immobili, se spettanti, al risparmio energetico, ai crediti d'imposta, ecc..

L'aiuto complessivo non potrà comunque superare, in termini percentuali, le seguenti aliquote di riferimento previste all'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013:

Investimenti in immobilizzazioni Materiali	% base	Maggiorazione zona montana	Maggiorazione Giovani Agricoltori	Aliquota massima di riferimento
Aziende in genere	40%	20%	0	60%
Giovani Agricoltori	40%	20%	20%	80%

10. Criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti in modo tale da poter essere valutati oggettivamente e da consentire la selezione dei progetti che maggiormente possono contribuire alla realizzazione della logica dell'intervento della misura e al raggiungimento dei target degli indicatori.

Ai fini della definizione della graduatoria delle domande ammissibili all'aiuto, ad ogni domanda è attribuito un punteggio sulla base delle tabelle riportate in allegato I (Criteri di selezione).

Il beneficiario, compilando la specifica scheda, in sede di domanda deve proporre un'autovalutazione, non vincolante per la Commissione tecnica al fine della stesura della graduatoria definitiva, ma utile al richiedente stesso per programmare la proposta d'investimento che abbia una maggiore possibilità di successo. I criteri di selezione E e F per poter essere attribuiti, devono essere oggetto di specifica e motivata richiesta nel piano di miglioramento che va allegato alla domanda.

11. Domanda di aiuto

11.1 Quando presentare la domanda di aiuto

I soggetti interessati possono presentare la domanda di aiuto a partire dal **5 APRILE 2024** fino alle **ore 23.59 di lunedì 20 maggio 2024**. Le domande inoltrate oltre i termini indicati non saranno prese in considerazione e saranno escluse dall'accesso agli aiuti. In caso di presentazione di più domande di aiuto da parte del medesimo beneficiario sarà presa in

considerazione l'ultima domanda temporalmente presentata.

11.2 Come presentare la domanda di aiuto

Le domande sono presentate telematicamente utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), nei limiti temporali previsti al punto 11.1, da parte dei seguenti utenti abilitati alla compilazione della domanda:

- i CAA con ruolo di compilazione domande relative a misure non connesse alla superficie agli animali;
- gli utenti qualificati abilitati da AGEA;
- i liberi professionisti, abilitati e iscritti ad un ordine o collegio professionale, autorizzati dalla Regione.

L'accesso alla piattaforma SIAN avviene mediante autenticazione del soggetto incaricato del caricamento della domanda di aiuto.

Le richieste di abilitazione dei professionisti devono essere inviate all'indirizzo *assistenza-sian@regione.vda.it* **almeno 10 giorni prima del termine per la presentazione delle domande**, utilizzando la modulistica pubblicata sulla pagina tematica *Agricoltura* del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Entro il termine di cui al precedente punto 11.1, per tramite del soggetto autorizzato, il richiedente compila, sottoscrive e rilascia, esclusivamente mediante SIAN, la domanda di aiuto **corredata da tutta la documentazione di cui all'allegato III**. Copia della domanda rilasciata su SIAN deve essere sottoscritta dal beneficiario e trasmessa entro 24 ore esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo *agricoltura@pec.regione.vda.it*.

Per eventuali dubbi sulle modalità di compilazione delle domande, lo sportello unico Agricoltura offre un servizio di supporto telefonico. In caso di problemi informatici legati alla funzionalità di SIAN in fase di presentazione della domanda di aiuto è possibile aprire un ticket inviando una mail all'indirizzo *assistenza-sian@regione.vda.it*, allegando copia pdf della domanda nello stato in cui si trova e copia delle videate con evidenza degli errori.

I malfunzionamenti degli strumenti utilizzati, l'incompatibilità degli stessi con il SIAN, la difficoltà o la lentezza di connessione, l'assenza di firma OTP, le incompletezze o inesattezze del fascicolo aziendale o di qualsiasi altro motivo diverso dal malfunzionamento del sistema informatico che impedisca il rilascio della domanda è di esclusiva responsabilità del richiedente; pertanto si raccomanda di procedere all'inserimento della domanda su portale SIAN entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e rilascio della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Si sottolinea che l'apertura del ticket non equivale alla presentazione della domanda che dovrà comunque essere rilasciata con le modalità e nei termini stabiliti dal presente bando, salvo eccezioni espressamente concesse dall'Autorità di Gestione e in presenza di comprovati e persistenti malfunzionamenti informatici che saranno verificati direttamente con il gestore della piattaforma SIAN.

In caso di assoluta impossibilità di accesso al sistema SIAN o di completamento del caricamento dell'istanza, accertata dagli uffici, sarà possibile presentare la domanda sul modello cartaceo. In tal caso il beneficiario deve convalidare l'istanza in via informatica entro i termini stabiliti dal responsabile del procedimento, utilizzando esclusivamente i modelli reperibili sul sito istituzionale della Regione (<http://www.regione.vda.it/agricoltura>).

Le domande devono essere corredate da tutta la documentazione indicata nell'allegato III, nonché rispettare i criteri di congruità e ragionevolezza individuati negli allegati IV e V.

Nel caso in cui la documentazione allegata non sia completa di quanto previsto all'allegato III, sarà valutata l'ammissibilità totale o parziale della domanda all'aiuto.

Nel caso in cui la documentazione allegata non sia esaustiva, il responsabile del procedimento ne può chiedere il completamento che deve avvenire entro i termini da lui stabiliti pena l'esclusione parziale o totale della domanda.

La sottoscrizione della domanda di aiuto equivale alla dichiarazione di conoscenza e accettazione delle clausole individuate nel presente bando.

12. Soggetti coinvolti nei procedimenti

I soggetti coinvolti nei procedimenti relativi alla concessione dell'aiuto, all'approvazione delle eventuali varianti e delle domande di pagamento, di seguito individuati, nonché le loro rispettive funzioni, sono determinati in coerenza con il sistema di gestione e controllo del P.S.R. 2014-2022, e sono:

- a) il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 19/2007, è il dirigente della Struttura investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale;
- b) il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 5bis della legge regionale 19/2007, è il Coordinatore del Dipartimento agricoltura;
- c) il supervisore dell'istruttoria è il funzionario responsabile dell'ufficio competente che sovrintende all'attività istruttoria;
- d) il responsabile dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 19/2007, è il tecnico istruttore incaricato di predisporre l'istruttoria delle pratiche;
- e) la commissione tecnica, istituita nell'ambito del Dipartimento agricoltura, e composta da:
 - il dirigente della struttura competente, o suo delegato, con funzione di presidente;
 - il supervisore dell'istruttoria;
 - i tecnici istruttori delle istanze;
 - eventuali rappresentanti di altre strutture regionali, per valutazioni in cui risulta necessario acquisire pareri tecnici specifici;
 - il segretario verbalizzante senza diritto di voto.

L'attività della commissione è volta alla prevenzione, all'individuazione e alla correzione di errori nelle procedure di valutazione dell'istruttoria delle domande ed è finalizzata alla uniformità e alla omogeneità di giudizio tra i vari responsabili dell'istruttoria.

La commissione valida l'istruttoria condotta dal tecnico istruttore in merito a:

- la valutazione dell'idoneità tecnica, economica e progettuale degli investimenti presentati;
- l'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di selezione previsti;
- l'approvazione della spesa ammissibile;
- l'eventuale definizione di prescrizioni;
- la valutazione di istanze che richiedono un'analisi approfondita.

La commissione può, inoltre, fissare eventuali specifiche tecniche per la valutazione dell'ammissibilità ad aiuto degli investimenti proposti e per la determinazione della spesa

ammissibile, qualora risultino insufficienti i criteri e le norme tecniche contenute nel presente bando.

Le sedute della commissione sono valide se sono presenti almeno il presidente, il supervisore dell'istruttoria e un tecnico istruttore.

13. Istruttoria della domanda di aiuto

L'istruttoria delle domande di aiuto è composta dalle seguenti fasi:

- a) ricevibilità della domanda;
- b) graduatoria provvisoria;
- c) valutazione dell'ammissibilità della domanda;
- d) approvazione della graduatoria;
- e) atto di concessione degli aiuti con accettazione dell'atto da parte del beneficiario.

L'approvazione della graduatoria deve avvenire entro 120 giorni dal termine di presentazione delle domande di aiuto.

13.1 Ricevibilità della domanda

Il controllo di ricevibilità delle domande è effettuato in ordine alla verifica della sottoscrizione della domanda da parte del richiedente e della sua corretta compilazione, dell'esistenza del fascicolo aziendale, del rispetto del termine temporale di presentazione, della presenza di tutta la documentazione prevista dall'allegato III.

Le domande di aiuto che non risultano complete della documentazione generale essenziale per la presentazione della domanda di cui all'allegato III non sono ricevibili e di conseguenza sono escluse dal procedimento. Le domande di aiuto che non risultano complete nella documentazione specifica per tipologia d'intervento di cui all'allegato III incorrono nella non ricevibilità totale o parziale in fase istruttoria.

Dell'esclusione dal procedimento delle domande non ricevibili viene dato atto mediante provvedimento dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 241/1990.

13.2 Graduatoria provvisoria

La graduatoria provvisoria è redatta e pubblicata alla pagina tematica *Agricoltura* del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta entro 45 giorni dal termine di presentazione delle domande di aiuto, sulla base del punteggio autoassegnato dai richiedenti con riferimento ai criteri di selezione di cui all'allegato I e alla valutazione di pertinenza effettuata dai responsabili dell'istruttoria.

All'interno della graduatoria provvisoria sono inserite solo le domande di aiuto che abbiano conseguito il punteggio complessivo pari o superiore a 30 punti, che saranno ammesse al proseguimento dell'istruttoria in riferimento alla posizione utile o non utile al finanziamento rispetto alle risorse finanziarie disponibili.

L'esclusione delle domande per mancato raggiungimento del punteggio minimo di cui sopra è comunicata ai richiedenti, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, al fine dell'assunzione del provvedimento dirigenziale di esclusione.

13.3 Valutazione dell'ammissibilità e istruttoria della domanda

La fase di valutazione dell'ammissibilità della domanda si suddivide in un'istruttoria amministrativa e tecnica.

L'istruttoria amministrativa consiste nella verifica circa il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, di cui al precedente punto 7.1 e 7.2, elencati per competenza nella specifica check list in capo ai soggetti collocati in graduatoria provvisoria, nonché alla verifica della veridicità delle autocertificazioni eventualmente prodotte.

L'istruttoria tecnica è volta a verificare la correttezza del punteggio, autoassegnato dal richiedente, e successivamente il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, di cui al precedente punto 7.1 e 7.2, elencati per competenza nella specifica check list, nonché **la congruità e la ragionevolezza** degli interventi proposti, al fine di determinare la spesa ammessa.

In caso di non correttezza nell'auto assegnazione dei punteggi, il punteggio totale è rideterminato **solo in diminuzione** ed è aggiornata la graduatoria provvisoria, con il riposizionamento o l'esclusione del concorrente.

La rideterminazione dei punteggi assegnati o l'eventuale esclusione dalla procedura è comunicata ai concorrenti, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, e la graduatoria rimodulata è pubblicata sul sito regionale.

Qualora a seguito del riposizionamento in graduatoria il concorrente risulti in posizione non utile al finanziamento, la relativa istruttoria è interrotta, al fine di procedere all'istruttoria della domanda, o delle domande, che a seguito della rimodulazione della graduatoria risultano in posizione utile.

L'istruttoria tecnica può essere sospesa **per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni**, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni o per l'integrazione della documentazione presentata in domanda di aiuto e ritenuta non esaustiva.

L'istruttoria è conclusa con l'approvazione della spesa ammessa definitiva, che è comunicata al concorrente per eventuali controdeduzioni, dalle quali è esclusa la possibilità di presentazione di documentazione integrativa utile alla ricevibilità.

13.4 Approvazione graduatoria definitiva

La graduatoria definitiva è approvata con provvedimento dirigenziale entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande di aiuto, mettendo in evidenza:

- a) le domande finanziabili;
- b) le domande non finanziabili.

Sono ammesse e finanziabili le domande i cui contributi siano solvibili dalla disponibilità finanziaria assegnata al bando.

La graduatoria dei richiedenti ammessi, ma non finanziabili per carenza di disponibilità finanziaria, resta valida per sei mesi. In caso siano reperiti ulteriori fondi per rifinanziare la misura, viene riavviata l'istruttoria di cui al precedente punto compatibilmente con il rispetto del termine ultimo stabilito per la rendicontazione di cui al punto 14.2.

13.5 Perfezionamento delle domande

Nel caso di domande di sostegno che prevedono documentazione di perfezionamento (a titolo esemplificativo: attestazione del possesso, titoli abilitativi edilizi non comportanti il rilascio del permesso di costruire, subconcessione a uso idroelettrico, diritti di impianto per nuove autorizzazioni, ecc.), il beneficiario deve completare l'istanza nella domanda di pagamento a saldo.

Nel caso di mancato completamento il beneficiario incorre nei casi di decadenza totale o parziale disciplinati dalla D.G.R. 1443/2018 e successive modificazioni ed integrazioni.

14. Realizzazione dell'intervento

14.1 Data di inizio

L'intervento proposto può essere avviato prima della presentazione della domanda di sostegno ma **non materialmente completato** o **pianamente attuato** prima di tale presentazione.

Le spese (giustificativi di pagamento e di spesa) ritenuti ammissibili saranno esclusivamente quelli sostenuti dopo la presentazione della domanda di sostegno, fatta eccezione per le spese propedeutiche.

L'avvio, il completamento e/o la piena attuazione saranno verificati in fase istruttoria sulla base:

1. di bolle di consegna, fatture di acquisto, contratti di fornitura, nel caso di domande di aiuto che abbiano come oggetto la semplice, o prevalente, fornitura di attrezzature e materiali;
2. della trasmissione della segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA edilizia), laddove prevista;
3. della dichiarazione da parte del beneficiario, comprovata da documentazione fotografica georeferenziata, o la presentazione di bolle di consegna o fatture di acquisto, nel caso di realizzazione di opere o impianti che non comportano l'ottenimento di titoli abilitativi.

Qualora il titolo abilitativo riguardi anche investimenti non ammissibili, ai sensi del presente bando, i beneficiari devono attestare mediante l'inoltro di foto georeferenziata lo stato dei luoghi, in data immediatamente precedente alla presentazione della domanda.

Si evidenzia che nei casi di avvio dell'operazione anticipatamente rispetto all'ammissibilità a finanziamento, l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia collocata utilmente in graduatoria.

14.2 Ultimazione

Gli interventi devono essere conclusi e rendicontati entro il **28 giugno 2025**. Qualora alla scadenza dei termini per l'ultimazione dell'iniziativa, l'investimento autorizzato non sia stato realizzato nella sua totalità, ma le opere realizzate siano funzionali sotto il profilo tecnico-operativo, la revoca dell'aiuto è disposta in maniera proporzionale tenendo conto delle opere realizzate.

Per gli investimenti ritenuti ammissibili, mediante applicazione di un costo semplificato, una riduzione maggiore del 20 % delle quantità rendicontate rispetto alla stima iniziale deve essere oggetto di specifica giustificazione tecnica attestante che tale riduzione sia eventualmente imputabile a fattori esterni che esulano dal controllo del beneficiario.

Il completamento dell'investimento e la sua rendicontazione oltre il termine previsto, nonché una riduzione delle quantità rendicontate a costo semplificato oltre la percentuale sopra indicata e imputabile a colpa del beneficiario, comporta l'applicazione delle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni definite dalla D.G.R. 1443/2018 e successive modificazioni ed integrazioni.

14.3 Proroghe

Per la realizzazione dell'intervento, il beneficiario **NON** può richiedere proroghe.

15. Varianti agli investimenti concessi

15.1 Definizione delle varianti

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti all'investimento originale che comportano modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare, ad esempio:

- a) cambio di beneficiario;
- b) cambio di sede dell'investimento;
- c) sostanziali modifiche tecniche e tipologiche delle opere approvate;
- d) mancata realizzazione di parte degli investimenti proposti comportante una riduzione della spesa ammissibile, compresa tra il 10% e il 40%.

Le varianti di cui ai punti c) e d) possono comportare la variazione del quadro economico delle singole voci di spesa (punto 6.1); tali eventuali riduzioni costituiscono economia di spesa.

Non sono di norma considerate varianti le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, purché non alterino le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa, e i cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, se sono contenute in un importo non superiore al 10% del costo della singola tipologia di intervento.

15.2 Presentazione delle domande di variante

In linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti. Tuttavia, se nel corso della realizzazione degli investimenti, il beneficiario ritiene di dover apportare modifiche comportanti varianti ai sensi di quanto definito al punto precedente, in ragione di sopraggiunte esigenze o di migliori soluzioni tecniche, è consentita la presentazione della richiesta documentata di variante.

Le domande di variante possono essere presentate dalla concessione dell'aiuto sino alla presentazione della domanda di saldo (contestualmente).

Si precisa che nel caso di varianti che comprendono interventi già realizzati il beneficiario deve rispettare i principi di ragionevolezza della spesa al fine dell'ammissibilità ad aiuto degli stessi.

15.3 Istruttoria delle domande di variante

La variante è autorizzata a condizione che:

- a) sia garantita la rendicontazione finale nei termini stabiliti dal punto 14.2;
- b) siano mantenute le finalità originarie dell'investimento aziendale;
- c) siano rispettate le condizioni e i limiti indicati nelle disposizioni attuative;
- d) non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- e) non comporti una percentuale in diminuzione, sull'importo iniziale concesso, superiore al 40%, fatta eccezione per i casi che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.

Nel caso di variante comportante il cambio del beneficiario, fatte salve le condizioni sopra indicate, lo stesso è autorizzabile se:

- a) il subentrante è in possesso degli stessi requisiti di ammissibilità indicati al punto 7 del beneficiario originale;
- b) il subentrante si impegna formalmente a mantenere gli impegni assunti dal cedente.

Il subentrante deve presentare richiesta entro 90 giorni dal subentro. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di ammissibilità.

Il responsabile del procedimento, sentita la commissione tecnica, può ammettere le varianti e ne comunica l'esito al beneficiario.

Il procedimento si intende concluso con l'invio dell'esito al beneficiario che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di assunzione al protocollo della domanda di variante.

16. Domanda di pagamento ed erogazione del contributo

La domanda di pagamento è presentata dal beneficiario per ottenere il pagamento dell'aiuto concesso a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto. Le domande di pagamento sono ammesse esclusivamente a saldo dell'aiuto concesso e non viene disciplinata la possibilità di ottenere anticipi.

16.1 Quando presentare la domanda di pagamento

I soggetti interessati possono presentare la domanda di pagamento, a seguito della concessione dell'aiuto, in qualsiasi momento dell'anno, ma tassativamente entro la scadenza del **28 giugno 2025**.

16.2 Come presentare la domanda pagamento

Le domande sono inoltrate telematicamente all'Organismo Pagatore (OP) tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito SIAN). La compilazione e la trasmissione devono essere effettuate accedendo on-line al sistema SIAN (previo accreditamento).

Le domande devono essere corredate dalla documentazione indicata nell'allegato III. Nel caso in cui la documentazione allegata non sia completa, la mancata presentazione entro i termini

stabiliti dal responsabile del procedimento, ma non oltre giorni 30, comporta l'applicazione delle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni previste dalla DGR 1443/2018 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le procedure di dettaglio si rimanda alle linee guida sulle modalità di presentazione delle domande di pagamento pubblicate al seguente link:

https://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014-20/Domande_di_pagamento/default_i.aspx

17. Modalità di rendicontazione delle spese sostenute

17.1 Giustificativi di spesa

Le spese sostenute per la realizzazione degli investimenti per i quali è stato accordato l'aiuto dovranno essere documentate, ad eccezione di quanto stabilito al seguente punto 17.3, tramite fattura o altra documentazione di valore equipollente (ad esempio contratto di vendita nel caso di acquisto di beni usati), riportanti:

- a) numero e data di emissione;
- b) natura e quantità dei beni acquistati (con specificazione del numero seriale o del numero di matricola laddove pertinente) o indicazione delle opere eseguite;
- c) intestazione al beneficiario con indicazione della partita IVA;
- d) Codice Unico del Progetto (C.U.P.) o citazione della misura disciplinante l'aiuto laddove tale codice non sia stato ancora attribuito;

Tale giustificativo di spesa deve essere debitamente pagato attraverso i conti correnti dedicati. Non sono ammissibili giustificativi di spesa riportanti imponibile inferiore a € 100,00 IVA esclusa.

17.2 Giustificativi di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione dell'intervento deve essere utilizzata una delle seguenti modalità di pagamento:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
- b) Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e dichiarazione della modalità di quietanza da parte della ditta. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.

- c) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
- g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

1. l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;
2. il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale ex art. 46 viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 D. Lgs. 385/93) sui beni aziendali.

17.3 Costi semplificati

Le opzioni semplificate in materia di costi modificano il concetto di spesa "sostenuta" dai beneficiari che deve essere certificata nella dichiarazione di spesa.

Nel caso di voci di costo disciplinate al punto 6.1 per le quali la spesa viene ritenuta ammissibile sulla base di "unità di costo standard", non essendoci una "spesa pagata", la rendicontazione deve essere effettuata sulla base delle quantità dichiarate e certificate, da documentazione tecnico/progettuale probante, dal libero professionista incaricato e non sui

pagamenti reali fatti ai beneficiari.

L'ammissibilità di una spesa sulla base dell'applicazione di costi semplificati non esula il beneficiario dal rispetto delle norme fiscali vigenti.

18. Istruttoria della domanda di pagamento

Le fasi procedurali, i soggetti coinvolti e le loro rispettive funzioni sono determinati incoerenza con il sistema di gestione e controllo del PSR 2014-2022.

18.1 Soggetti coinvolti

I procedimenti amministrativi avviati a seguito dell'applicazione del presente bandovengono coinvolti i soggetti di cui al precedente punto 12.

18.2 Fasi procedurali

Nel dettaglio l'istruttoria delle domande di pagamento è composta dalle seguenti fasi:

- a) ricevibilità della domanda;
- b) ammissibilità ed estrazione campione per il controllo in loco;
- c) controllo a revisione;
- d) fasi di liquidazioni dell'aiuto.

Ricevuta la proposta di liquidazione dal Revisore, il funzionario Responsabile del Procedimento elabora i lotti controllati procedendo all'autorizzazione al pagamento delle domande o alla revoca dell'autorizzazione al pagamento stesso. Le domande di cui il pagamento viene autorizzato entrano nell'elenco di liquidazione, reso disponibile da AGEA, in vista della successiva fase di erogazione dei contributi.

Il procedimento si intende concluso con l'invio della proposta di liquidazione all'organismo pagatore AGEA che deve avvenire entro 90 giorni dalla data di assunzione al protocollo della domanda di pagamento a saldo.

18.3 Condizioni di ammissibilità della domanda di pagamento

La domanda di pagamento a saldo è ammissibile a condizione che:

- a) l'intervento non sia stato materialmente completato o pienamente attuato prima che il beneficiario abbia presentato all'autorità di gestione la domanda di aiuto;
- b) la conclusione dell'intervento sia avvenuto nei termini previsti (entro il termine stabilito al punto 14.2);
- c) l'operazione realizzata sia conforme a quella approvata in sede di domanda di aiuto o di eventuale successiva variante;
- d) sia inoltrata la documentazione generale e specifica per tipologia d'operazione definita in allegato e la documentazione di perfezionamento, laddove necessaria;
- e) le spese sostenute, per le rendicontazioni a costo reale, siano eleggibili ovvero:
 - sia verificabile la pertinenza della spesa riguardo all'intervento finanziato;
 - sia congrua rispetto all'azione ammessa e comporti costi commisurati alla dimensione del progetto;

- sia effettivamente sostenuta e legittimamente contabilizzata.
- f) siano stati mantenuti i requisiti soggettivi riguardanti l'azienda, punto 7, lettera g) esclusa;
- g) l'intervento proposto abbia mantenuto il punteggio assegnato con esclusivo riferimento al criterio A (giovani agricoltori così come definiti al punto 5 c) del presente bando) ed E. In caso di varianti, non abbia subito una diminuzione del punteggio tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria (punto 15.3 lettera d); nel caso in cui si verifichi tale eventualità si procederà al recupero degli aiuti eventualmente erogati secondo le modalità previste dalla DGR 1443/2018;
- h) sia verificato, laddove richiesto, il possesso dei requisiti igienico sanitari (SCIA sanitaria o agibilità dei locali, ecc.);
- i) siano attestate, ove necessarie, la funzionalità, la qualità e la sicurezza della fornitura effettuata (certificazioni di conformità, sicurezza, ecc.);
- j) la spesa ammissibile a saldo sia pari o superiore a 10.000 euro.
- k) nel caso di investimenti proposti da giovani agricoltori che beneficiano della maggiorazione di cui al punto 8, sia accertato il completamento del piano aziendale utile alla valutazione di congruità dell'investimento;
- l) sia verificata l'assenza di sovracompensazione per l'effetto della combinazione con altri strumenti di sostegno.

19. Disposizioni generali in materia di controlli

Al fine di verificare i tempi e le modalità di attuazione delle iniziative oggetto di agevolazione, nonché il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dal presente bando e dal provvedimento di concessione, sono previsti controlli di natura amministrativa, tecnica, svolti dai soggetti incaricati.

Il soggetto controllore potrà, a tale scopo, accedere liberamente alle sedi delle aziende interessate e prendere visione della documentazione ivi custodita. In tal caso i beneficiari devono mettere a disposizione quanto richiesto: i documenti amministrativi-finanziari inerenti al progetto, quali pezze giustificative delle spese sostenute, prove di avvenuto pagamento, ricevute dei bonifici bancari, estratti conto bancarie gli elaborati progettuali, al fine di favorire il confronto fra il progetto approvato e le opere realizzate.

Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità. Per tutte le tipologie di controlli in loco il beneficiario è invitato a firmare la relazione durante il controllo per attestare di avervi presenziato ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora si utilizzi una relazione di controllo redatta con mezzi elettronici nel corso del controllo, l'autorità competente prevede la possibilità della firma elettronica da parte del beneficiario oppure la relazione di controllo è inviata senza indugio allo stesso per dargli la possibilità di firmarla e apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate inadempienze, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.

19.1 Controlli amministrativi

Conformemente all'art. 48 del Reg. 809/2014, tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano "tutti quegli elementi che è possibile ed appropriato verificare mediante questo tipo di controlli".

19.2 Visita in situ

Salvo casi debitamente giustificati, i controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata (visita in situ) o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso.

Controlli tecnici e amministrativi in situ possono essere effettuati in sede di istruttoria delle domande d'aiuto e di pagamento sui seguenti temi: operatività del bene/servizio in riferimento agli indirizzi produttivi aziendali e alle strutture aziendali interessate, corrispondenza dell'investimento realizzato con quello approvato e quello rendicontato.

Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

19.3 Controlli in loco

Sono previsti negli art. 49 e ss. del Reg. (UE) 809/2014 ed effettuati da soggetti terzi rispetto ai soggetti coinvolti nei controlli amministrativi, prima del pagamento finale su un campione estratto con i criteri previsti dai regolamenti comunitari. I controlli in loco verificano, per quanto possibile, che l'operazione sia stata attuata in conformità alle norme applicabili e nel rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione dell'aiuto, nonché la corrispondenza dell'investimento realizzato con quello approvato e quello rendicontato. Essi garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR e comportano una verifica dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

I controlli in loco verificano, inoltre, che la destinazione dell'operazione corrisponda a quella descritta nella domanda di aiuto.

Il controllo degli investimenti, la cui ammissibilità è stata calcolata mediante applicazione di costi semplificati, deve vertere su aspetti tecnici e fisici dell'operazione realizzata (tipologia costruttiva, quantità certificate, ecc.).

19.4 Controlli revisione

La revisione effettuata da un soggetto diverso da quelli impegnati nei controlli precedenti, è finalizzata all'individuazione delle domande di pagamento da porre in liquidazione e, successivamente da sottoporre al Responsabile per l'Autorizzazione. La procedura di revisione sarà eseguita nell'istruttoria in modalità completa (ri-esecuzione di tutti i controlli di ammissibilità) sul campione stabilito delle domande di pagamento. Sulle restanti domande invece verrà effettuata nella procedura di liquidazione.

Il controllo degli investimenti, la cui ammissibilità è stata calcolata mediante applicazione di costi semplificati, deve vertere sulla presenza della documentazione di certificazione delle quantità ammesse ad aiuto.

19.5 Controlli ex-post

Interessano le operazioni connesse a investimenti per le quali continuano a sussistere gli impegni assunti nel periodo di vincolo successivo alla data di pagamento finale. I controlli ex-post sono quindi finalizzati a:

- a) verificare il rispetto di tali impegni;
- b) verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario;
- c) garantire che lo stesso investimento non abbia beneficiato in maniera irregolare di altri contributi pubblici (nazionali o comunitari).

Il campione è estratto su una base di un'analisi di rischio e dell'impatto finanziario delle varie operazioni.

A conclusione degli interventi, inoltre, ulteriori controlli potranno essere coordinati direttamente dalla Commissione Europea, dallo Stato, da AGEA, dall'Autorità di Gestione ed altri organismi di controllo quali ad esempio la Guardia di Finanza, l'OLAF oppure affidati a società specializzate.

In particolare per i vincoli riguardanti l'entità aziendale tali controlli faranno riferimento ai dati riportati sull'ultimo fascicolo aziendale validato al momento del controllo.

20. Decadenza ed esclusione dal contributo

Il beneficiario, nelle fasi istruttorie della domanda, può incorrere nella esclusione parziale o totale del contributo o nella sua decadenza parziale o totale, con restituzione maggiorata degli interessi in caso di finanziamento già erogato, qualora vi siano le violazioni di seguito declinate.

20.1 Casi di esclusione

Il beneficiario incorre nell'esclusione parziale o totale del contributo nei seguenti casi:

- presentazione della domanda di aiuto oltre il termine consentito dal bando;
- mancata presentazione della documentazione essenziale per la ricevibilità o di altra documentazione indispensabile alla chiusura dell'istruttoria della domanda d'aiuto;
- ottenimento di punteggio al di sotto del minimo stabilito dai criteri di selezione (30) o non utile al finanziamento in base alle risorse assegnate;
- assenza di requisiti stabiliti dal bando al fine dell'ammissibilità all'aiuto.

20.2 Casi di decadenza

Il beneficiario incorre nella decadenza parziale o totale del contributo nei seguenti casi:

- assenza dei requisiti di ammissibilità richiesti in sede di domanda di pagamento;
- presentazione di documentazione tecnico/contabile irregolare, volta a ottenere un indebito aiuto;
- il beneficiario ostacola volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
- il beneficiario fornisce indicazioni non veritiere tali da indurre l'amministrazione in grave errore;
- nel caso di giovane agricoltore, che ha beneficiato della maggiorazione dell'aiuto di cui al punto 8, la mancata conclusione positiva del piano aziendale determina la decadenza della maggiorazione del 10%, a condizione che sia mantenuta la posizione utile in graduatoria;
- effettui varianti in diminuzione, sull'importo iniziale concesso, superiori al 40%, fatta eccezione per i casi che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del

richiedente;

- effettuati una riduzione delle quantità rendicontate a costo semplificato oltre la percentuale del 20% per cause imputabili a colpa del beneficiario.

21. Rinuncia ed errori palesi

Una domanda di aiuto o di pagamento o un'altra dichiarazione può essere formalmente ritirata dal richiedente, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale richiesta deve essere presentata allo sportello unico. Le rinunce non possono essere presentate se il beneficiario è stato informato di inadempienze riscontrate o se gli è stato comunicato che sarà soggetto di controllo in situ.

Le domande di aiuto o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti presentati.

22. Impegni del beneficiario

Gli impegni assunti dal beneficiario hanno durata pari a:

- 5 anni dalla data del pagamento finale al beneficiario per investimenti riguardanti gli impianti e le attrezzature fisse;
- 10 anni per gli interventi relativi a beni immobili;

e sono distinti in essenziali e accessori.

L'inosservanza degli impegni essenziali determina la decadenza totale dell'aiuto percepito, fatta eccezione per i casi di decesso o di forza maggiore che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.

L'inosservanza degli impegni accessori determina la riduzione dell'aiuto percepito e, nei casi estremi, la decadenza totale in base alla valutazione dell'infrazione rilevata secondo le disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni stabilite dalla DGR1443/2018 e successive modificazioni ed integrazioni.

22.1 Impegni essenziali

Gli impegni essenziali sono:

- a) divieto di cessazione o rilocalizzazione dell'attività produttiva che ha beneficiato del contributo al di fuori del territorio regionale. Nello specifico le aziende sono tenute a:
 - rimanere titolari di partita IVA;
 - non ridurre l'entità aziendale che ha giustificato il requisito minimo di ammissibilità pari a 4.000 euro di Produzione Standard;
 - mantenere l'iscrizione presso il registro delle imprese della camera di

- commercio con codice ATECO agricolo;
- detenere un fascicolo aziendale validato.

Non è considerata cessazione dell'attività produttiva la mera cessione della stessa con subentro nei vincoli.

- b) non cambiare la proprietà del bene oggetto di agevolazione, al fine di procurare un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione di un intervento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. Tali divieti comportano un impegno a:
 - non mutare la destinazione d'uso dei beni incentivati;
 - utilizzare in modo appropriato il bene agevolato.

22.2 Impegni accessori

Gli impegni accessori sono:

- a) presentare la domanda di saldo finale entro i termini massimi stabiliti;
- b) avviare l'attività aziendale incentivata, laddove pertinente per la tipologia d'intervento, entro giorni 30 dalla ricezione del saldo finale o dall'eventuale proroga concessa;
- c) non ridurre per oltre il 20%, nel periodo soggetto a vincolo, il dimensionamento aziendale che ha giustificato la congruità dell'investimento;
- d) garantire che gli interventi di trasformazione e commercializzazione riguardino più del 50% di materia prima proveniente dall'azienda agricola del beneficiario e che i prodotti ottenuti dalla trasformazione rientrino fra quelli dell'allegato I al TFUE.
- e) assicurare il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità del sostegno ottenuto, secondo le disposizioni contenute nel Reg. (UE) N.1303/13 (allegato XII) e art. 13 e all. III del Reg. (UE) 808/2014 e all. III del Reg. (UE) 669/2016;
- f) presentare la documentazione eventualmente richiesta dal responsabile del procedimento nella domanda di pagamento e nella fase di mantenimento dei vincoli;
- g) utilizzare almeno il 50% della materia prima di produzione aziendale per investimenti nel settore delle biomasse e biogas.
- h) garantire che gli impianti a biomassa e a biogas abbiano un recupero dell'energia termica prodotta pari ad almeno il 20%.

23. Obblighi di informazione e pubblicità

Tra gli obblighi che i beneficiari di fondi europei devono rispettare, ci sono anche quelli relativi ad una corretta comunicazione. L'Unione Europea chiede infatti che tutti coloro che ricevono un contributo sostenuto da fondi UE lo comunichino in modo chiaro ed efficace. Il rispetto di queste procedure è obbligatorio e soggetto a controlli.

A tal fine si rimanda alla guida "Come comunicare?", che contiene tutte le indicazioni da seguire. La guida è consultabile al link:

https://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014-20/guide_beneficiari_aiuti/come-comunicare_i.asp

24. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Sono cause di forza maggiore e circostanze eccezionali gli eventi, indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Reg. UE n. 1306/2013, e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative. Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- a) rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda le spese già sostenute;
- b) ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo;
- c) ritardo nella presentazione di integrazioni, di istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'amministrazione;
- d) proroghe ulteriori rispetto alle proroghe previste.

La causa di forza maggiore può essere invocata dal beneficiario entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, mediante comunicazione scritta al responsabile del procedimento, corredata dalla documentazione ad essa relativa, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dello stesso responsabile.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario.

25. Clausola compromissoria

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere e accettare.

26. Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati personali forniti per la partecipazione alla presente procedura sono trattati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679:

Contestualmente alla presentazione della domanda d'aiuto, il beneficiario sottoscrive l'autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti.

27. Disposizioni finali

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni, si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

Allegato I - Criteri di selezione

Al fine della formazione della graduatoria, i punteggi sono determinati con la seguente modalità:

1. valutazione del progetto e attribuzione del punteggio previsto per ciascun criterio; nel caso di criteri di natura qualitativa, la valutazione è espressa avvalendosi del supporto della commissione tecnica;
2. la somma dei punti acquisiti per ogni criterio determina il punteggio complessivo e la successiva collocazione della domanda all'interno della graduatoria;
3. sono ammesse alla graduatoria le sole domande di aiuto che conseguono un punteggio minimo pari a 30;
4. le domande ammesse saranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista dai singoli bandi; a parità di punteggio avranno priorità l'appartenenza **al genere femminile** e, in subordine, la minore età del richiedente (nel caso di società si farà riferimento al legale rappresentante sottoscrittore della domanda).

Le tipologie di priorità di selezione sono declinate nei seguenti criteri.

A. Tipologia di beneficiario (criterio con scelta esclusiva)	Punti
– giovani agricoltori così come definiti al punto 7.1, lettera g)	15
– agricoltori con età < di 40 anni	10
– agricoltori di età compresa tra 40 e 60 anni	5
– altri agricoltori	0

Modalità di valutazione:

- a) la determinazione dei giovani agricoltori così come definiti al punto 7.1, lettera g) viene effettuata mediante valutazione diretta degli atti detenuti nella domanda di sostegno inoltrata ai sensi della tipologia d'intervento 6.1.1 nonché sui gestionali informatici regionali.
- b) il punteggio relativo all'età inferiore ai 40 anni viene attribuito al beneficiario che alla data di inoltro della domanda d'aiuto non ha compiuto il 40esimo anno d'età;
- c) il punteggio relativo all'età compresa tra i 40 e 60 anni viene attribuito a chi in sede di presentazione della domanda d'aiuto ha compiuto 40 anni e non ha ancora compiuto il 61esimo anno di età;
- d) l'attribuzione del punteggio per le società agricole è effettuata tenuto conto dei requisiti del legale rappresentante sottoscrittore della domanda;
- e) per gli investimenti collettivi il punteggio di giovane agricoltore viene attribuito se almeno il 50% delle aziende hanno tale requisito.

B. Dimensionamento aziendale (criterio con scelta esclusiva)	Punti
– aziende con produzione standard compresa tra 4.000 e 40.000 euro	15
– aziende con produzione standard compresa tra 40.000 e 80.000 euro	13
– aziende con produzione standard compresa tra 80.000 e 120.000 euro	10
– aziende competitive con produzione standard superiore a 120.000 euro	0

Modalità di valutazione:

- a) il punteggio viene attribuito in riferimento alla produzione standard conteggiata sull'intera azienda sulla base dell'ultimo fascicolo aziendale validato;
- b) per gli investimenti collettivi il punteggio viene attribuito in riferimento alla media delle PS delle aziende asservite.

C. Settore (criterio con scelta esclusiva)	Punti
– aziende già operanti in ristrutturazione nel settore zootecnico con allevamento di bovini da latte di razza autoctona	20
– aziende a indirizzo prevalentemente frutticolo, viticolo, orticolo e delle erbe officinali	18
– altre aziende operanti nel settore zootecnico con allevamento di avicunicoli, ovicaprini e settore apistico	16
– altri allevamenti zootecnici	10
– altri settori	0

Modalità di valutazione:

- a) il punteggio pari a 20 viene attribuito alle aziende risultanti intestatarie di scheda di stalla con presenza di bovini da latte di razza autoctona valdostana alla data del 31 dicembre 2023;
- b) la prevalenza di indirizzo viene determinata raffrontando la sommatoria delle Produzioni Standard riferibili alle qualità di coltura citate con la PS degli altri settori;
- c) per gli investimenti collettivi il punteggio viene attribuito in riferimento ai requisiti posseduti dalla maggioranza delle aziende associate.

D. Territorio (criterio con scelta multipla)		Punti
In area interna	– Bassa Valle o Grand-Paradis	5
	– Mont-Cervin	3
	– Altra area	0
In area classificata	– investimenti in aree Natura 2000	5
	– investimenti in aree ARPM	3
	– Investimenti in aree ARM o fascia collinare del comune di Aosta	1
	– investimenti in altre aree	0

Modalità di valutazione:

- a) ai fini dell'individuazione del territorio è considerato il luogo sul quale è realizzato totalmente o prevalentemente l'investimento.

E. Maggiore sostenibilità del progetto (criterio con scelta esclusiva)	Punti
– incremento della PS (o altri parametri pertinenti) post investimento oltre il 20%	20
– incremento della PS (o altri parametri pertinenti) post investimento dal 10 al 20%	15
– incremento della PS (o altri parametri pertinenti) post investimento dal 5 al 10%	10
– carattere innovativo (innovazione di processo o di prodotto) dell'investimento o perseguimento di almeno due fabbisogni (05, 12, 07, 13, 24) caratterizzanti la sottomisura, in relazione agli aspetti ambientali e/o economici	8
– il progetto non presenta alcun elemento sopra descritto	0

Modalità di valutazione:

- a) l'incremento della PS deve essere evidenziato nel “piano di miglioramento delle prestazioni e sostenibilità aziendale degli investimenti” mediante confronto ante e post interventi dell'azienda;
- b) per “altri parametri pertinenti” al fine dell'attribuzione del punteggio si considerano alternativamente:
- incremento della redditività dell'azienda, perseguito con la realizzazione degli investimenti proposti, evidenziato tramite la redazione di specifico business plan;
 - riduzione dei tempi di produzione o dei costi aziendali evidenziata da conto economico nel “piano di miglioramento delle prestazioni”;

- c) il carattere innovativo si intende soddisfatto qualora l'investimento prevalente in termini di costo apporti innovazione rispetto alle normali pratiche agricole, ai macchinari utilizzati o ai prodotti agricoli ottenuti. Tali aspetti innovativi devono far riferimento al contesto regionale.
- d) il punteggio "8" viene attribuito allorché siano perseguiti, con riferimento agli aspetti ambientali o economici, almeno due tra i seguenti fabbisogni:
- F 05 - Maggiore strutturazione dell'azienda per il rafforzamento della competitività sul mercato;
 - F 12 - Aumento del valore aggiunto delle produzioni lattiero-casearie (perseguibile ad esempio attraverso la conversione della propria produzione in prodotti di qualità, la trasformazione e successiva commercializzazione diretta in azienda, ecc.);
 - F 07 - Maggiore valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli (perseguibile ad esempio tramite l'adesione a regimi di qualità, il miglioramento della qualità delle produzioni finali, delle materie prime o dei foraggi, ecc.);
 - F 13 - Valorizzazione del ruolo ambientale delle piccole aziende agricole (perseguibile ad esempio dalle piccole aziende che operano nelle aree più marginali, che utilizzano superfici di difficile accesso e più onerosa gestione, la cui presenza ha delle importanti ricadute ambientali in termini di cura del territorio e tutela del paesaggio);
 - F 24 - Migliore efficienza energetica, aumento della produzione e dell'uso di energia da fonti rinnovabili.

F. Maggiore valenza ambientale positiva (criterio con scelta multipla)	Punti
– recupero di terreni abbandonati e non più coltivati da almeno 3 anni	5
– investimenti di acquisto fabbricati volti alla riduzione del consumo del suolo mediante il riuso di strutture esistenti	5
– miglioramento dell'efficienza degli impianti di produzione di energia e realizzazione d'impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	5
– altri interventi	0

Modalità di valutazione:

- a) l'intervento con maggiore valenza ambientale deve comportare una spesa superiore al 10% della spesa complessiva dell'investimento; il punteggio può anche essere attribuito a più interventi;
- b) la realizzazione di uno o più interventi a valenza ambientale positiva deve essere evidenziato nel "piano di miglioramento delle prestazioni e sostenibilità aziendale degli investimenti".

G. Dimensione collettiva dell'investimento (criterio con scelta esclusiva)	Punti
– interventi destinati a uso comune e promossi da almeno 3 aziende agricole	5
– altri interventi	0

Allegato II - Produzioni standard

Principi di base e definizioni

La dimensione economica aziendale espressa in produzione standard è determinata, come definito nel reg. CE 1242/2008, dalla sommatoria delle Produzioni Standard (PS) di ogni singola attività produttiva realizzata in azienda (espressa in euro).

Definizione della PS unitaria

1. Per produzione standard si intende il valore della produzione di ciascuna attività produttiva agricola corrispondente alla situazione media di una determinata regione.
2. Il valore della produzione standard è il valore monetario della produzione agricola lorda "franco azienda". Esso è pari alla somma del valore del prodotto principale (o dei prodotti principali) e del prodotto secondario (o dei prodotti secondari). Tali valori vengono calcolati moltiplicando le produzioni per unità per il prezzo "franco azienda". Non sono compresi l'IVA, le imposte sui prodotti e i pagamenti diretti. I valori unitari di riferimento sono riportati nella successiva tabella "Produzioni standard".
3. Le PS corrispondono ad un periodo produttivo di 12 mesi. L'Assessorato dell'Agricoltura fornisce, utilizzando i dati dell'anagrafe zootecnica e dell'ultimo fascicolo aziendale validato, un servizio di calcolo della tipologia comunitaria (Dimensione Economica e OTE) per un periodo prestabilito di un anno corrispondente all'annata agraria o anno solare antecedente all'apertura del bando di riferimento. L'agricoltore è tenuto a verificare tale situazione e a segnalare l'eventuale presenza in azienda di allevamenti non iscritti all'anagrafe.
Limitatamente alle nuove aziende che non hanno una situazione aziendale consolidata, la PS è determinata con riferimento ai 12 mesi successivi alla presentazione della domanda di aiuto. L'Assessorato dell'Agricoltura provvederà a verificare la dimensione economica dell'azienda al termine del suddetto periodo.

Indicazioni e casi particolari

1. **Foraggio.** Ai soli fini del calcolo della Dimensione Economica, le superfici a pascolo (codice SIAN 054, 063, 064, 065, 103 e 218) non sono valorizzate in quanto il loro valore è ricompreso nel valore standard degli animali che le utilizzano. Le superfici prative (codice SIAN 336, 382 e 899) ai fini del calcolo della Dimensione Economica, sono valorizzate solo se, nell'ambito dell'azienda di riferimento, la loro produzione complessiva è superiore al fabbisogno zootecnico aziendale. In base alle esperienze ed agli studi effettuati, in Valle d'Aosta la produzione media dei prati è pari a circa 70 q di sostanza secca per ettaro. Ogni UBA consuma giornalmente circa 12 kg di sostanza secca. In un anno un ettaro di superficie a prato può mantenere quindi 1.6 UBA (7000 kg/ha : 4380 kg/UBA). Ad esempio, in un'azienda con patrimonio zootecnico su base annua di 2 UBA a fronte di una superficie di 10 ettari di prato, ai fini del calcolo della PS potranno pertanto essere valorizzati 8.75 ha di prato derivanti dal seguente calcolo: $10\text{ha} - 2\text{UBA}/1.6\text{UBA/ha}$.
Per il calcolo della consistenza in UBA le categorie di riferimento sono quelle riportate nella tabella sui tassi di conversione in unità di bestiame adulto di cui al regolamento (UE) 808/2014 come modificata dal regolamento (UE) 669/2016. Nel dettaglio le

categorie da considerare sono le seguenti:

- Bovini
 - età inferiore a 6 mesi: 0,4 UBA
 - età compresa fra 6 mesi e 2 anni: 0,6 UBA
 - età superiore a 2 anni: 1 UBA
- Ovicaprini
 - 0.15 UBA
- Equini
 - età superiore a 6 mesi: 1 UBA
- Altri animali. Per analogia con gli indici di cui sopra sono adottati i seguenti coefficienti di conversione:
 - alpaca: 0.15 UBA
 - renne, lama, cervi: 0.6 UBA

2. **Orto familiare**. Le superfici ad orto familiare non determinano produzione standard.
3. **Zafferano**. La produzione standard è assimilata alle piante officinali.
4. **Bovini, maschi e femmine, di età inferiore all'anno**. La PS relativa a tale categoria è presa in considerazione solo se il numero di capi è maggiore al numero dei bovini femmina di età superiore ai 3 anni presenti in azienda.
5. **Ovicaprini, maschi e femmine, di età inferiore all'anno**. La PS relativa a tale categoria è presa in considerazione solo se il numero di capi è maggiore al numero degli ovicapri femmina di età superiore all'anno presenti in azienda.
6. **Lattonzoli**. La PS relativa a tale categoria sono prese in considerazione solo se l'azienda non detiene scrofe.
7. **Cinghiali**. La PS è assimilata a quella dei suini.
8. **Elicoltura**. La PS è assimilata ai valori indicati dalle tabelle delle regioni Marche e Toscana.

Il calcolo della produzione standard di colture o allevamenti non riportati nella seguente tabella sarà effettuato caso per caso in sede di commissione tecnica.

Tabella "Produzioni standard"

Rubrica	Descrizione	Unità di misura	Euro
D01	Frumento tenero e spelta	EUR_per_ha	863
D02	Frumento duro	EUR_per_ha	1.351
D03	Segale	EUR_per_ha	629
D04	Orzo	EUR_per_ha	1.035
D05	Avena	EUR_per_ha	680
D06	Mais	EUR_per_ha	1.305
D07	Riso	EUR_per_ha	1.479
D08	Altri cereali da granella (sorgo, miglio, panico, farro, ecc.)	EUR_per_ha	1.409
D09	Leguminose da granella - Totale	EUR_per_ha	2.054
D09A	Leguminose da granella (piselli, fave e favette, lupini dolci)	EUR_per_ha	1.398
D10	Patate (comprese le patate primaticce e da semina)	EUR_per_ha	10.121
D11	Barbabietola da zucchero	EUR_per_ha	2.386
D12	Piante sarciolate foraggere	EUR_per_ha	4.203
D14	Orticole - all'aperto	EUR_per_ha	19.949
D14A	Orticole - all'aperto - in pieno campo	EUR_per_ha	18.694
D14B	Orticole - all'aperto - in orto industriale	EUR_per_ha	21.194
D15	Orticole - in serra	EUR_per_ha	36.627
D16	Fiori e piante ornamentali - all'aperto	EUR_per_ha	98.670
D17	Fiori e piante ornamentali - in serra	EUR_per_ha	187.154
D18	Piante raccolte verdi	EUR_per_ha	1.109
D18A	Prati avvicendati (medica, sulla, trifoglio, lupinella, ecc.)	EUR_per_ha	688
D18B	Altre foraggere avvicendate	EUR_per_ha	602
D18C	Altre foraggere: Mais verde	EUR_per_ha	1.501
D18D	Altre foraggere: Leguminose	EUR_per_ha	556
D19	Semi e piantine seminativi	EUR_per_ha	5.363
D20	Altre colture per seminativi	EUR_per_ha	1.145
D21	Terreni a riposo o a set-aside senza aiuto	EUR_per_ha	0
D23	Tabacco	EUR_per_ha	8.882
D24	Luppolo	EUR_per_ha	10.175
D25	Cotone	EUR_per_ha	1.400
D26	Colza e ravizzone	EUR_per_ha	413
D27	Girasole	EUR_per_ha	570
D28	Soia	EUR_per_ha	872
D29	Lino da olio	EUR_per_ha	2.101
D30	Altre oleaginose erbacee	EUR_per_ha	2.105
D31	Lino da fibra	EUR_per_ha	1.284
D32	Canapa	EUR_per_ha	979
D33	Altre colture tessili	EUR_per_ha	1.152
D34	Piante aromatiche, medicinali e da condimento	EUR_per_ha	28.890
D35	Altre piante industriali	EUR_per_ha	1.760
F00	Prati e pascoli - Totali	EUR_per_ha	237

F01	Prati permanenti e pascoli	EUR_per_ha	302
F02	Pascoli magri	EUR_per_ha	180
F03	Prati e pascoli permanenti non in uso	EUR_per_ha	0
F04	Orti familiari	EUR_per_ha	0
G01	Frutteti e bacche (Piccoli frutti) - Totali	EUR_per_ha	14.689
G01A	Frutteti - di origine temperata	EUR_per_ha	11.391
G01B	Frutteti - di origine sub-tropicale	EUR_per_ha	10.920
G01C	Frutteti - frutta a guscio	EUR_per_ha	4.466
G01D	Bacche (Piccoli frutti)	EUR_per_ha	11.126
G01E	Pomacee	EUR_per_ha	11.446
G01F	Drupacee	EUR_per_ha	7.527
G02	Agrumeti	EUR_per_ha	5.920
G03	Oliveti - Totali	EUR_per_ha	5.371
G03A	Oliveti - per olive da tavola	EUR_per_ha	2.349
G03B	Oliveti - per olive da olio (olio)	EUR_per_ha	1.796
G04	Vigneti - Totali	EUR_per_ha	9.871
G04A	Vigneti - per uva da vino di qualità DOP	EUR_per_ha	9.713
G04B	Vigneti - per uva da vino comune	EUR_per_ha	8.840
G04C	Vigneti - per uva da tavola	EUR_per_ha	4.819
G04D	Vigneti per uva passa	EUR_per_ha	12.250
G04E	Vigneti - per uva da vino di qualità IGP	EUR_per_ha	9.713
G04F	Vigneti da vino	EUR_per_ha	9.422
G05	Vivai	EUR_per_ha	45.150
G06	Altre colture permanenti	EUR_per_ha	1.860
G06A	Altre colture permanenti - Alberi di Natale	EUR_per_ha	1.860
G07	Colture permanenti in serra (Frutteti - di or. temp.)	EUR_per_ha	26.594
I02	Funghi coltivati sotto copertura (100 mq) - 7,2 raccolti	EUR_per_100_m2	38.556
J01	Equini	EUR_per_capo	0
J02	Bovini maschi e femmine meno di 1 anno	EUR_per_capo	1.023
J03	Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni	EUR_per_capo	551
J04	Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni	EUR_per_capo	437
J05	Bovini maschi di 2 anni e più	EUR_per_capo	513
J06	Giovenche di 2 anni e più	EUR_per_capo	399
J07	Vacche da latte	EUR_per_capo	1.384
J08	Altre vacche (vacche nutrici, vacche da riforma)	EUR_per_capo	786
J09	Ovini - Totali	EUR_per_capo	196
J09A	Pecore	EUR_per_capo	288
J09B	Ovini - altri (arienti e agnelli)	EUR_per_capo	253
J10	Caprini - Totali	EUR_per_capo	176
J10A	Capre	EUR_per_capo	350
J10B	Caprini - altri	EUR_per_capo	150
J11	Suini - lattonzoli < 20 Kg	EUR_per_capo	453
J12	Suini - scrofe da riproduzione > 50 Kg	EUR_per_capo	1.942
J13	Suini - altri (verri e suini da ingrasso > 20 Kg)	EUR_per_capo	968
J14	Polli da carne (broilers)	EUR_per_100_capi	2.068

J15	Galline ovaiole	EUR_per_100_capi	3.058
J16	Altro pollame - Totale	EUR_per_100_capi	9.676
J16A	Tacchini	EUR_per_100_capi	5.420
J16B	Anatre	EUR_per_100_capi	3.156
J16B	Oche	EUR_per_100_capi	2.893
J16C	Struzzi	EUR_per_100_capi	52.500
J16D	Altro pollame (faraone, ecc.)	EUR_per_100_capi	1.110
J17	Conigli - fattrici	EUR_per_capo	70
J18	Api (alveare)	EUR_per_alveare	239
J19	Vacche	EUR_per_capo	1.109
J20	Bufale	EUR_per_capo	1.384

Allegato III - Documentazione generale e specifica

Ai fini della presentazione della documentazione sono reperibili sul sito istituzionale e disponibili presso lo sportello unico modelli appositamente predisposti.

1. La domanda di aiuto caricata sulla piattaforma SIAN deve contenere mediante specifico inserimento informatico quanto segue:

1.1 Documentazione generale essenziale per la ricevibilità della domanda

La domanda deve contenere:

- a) il modello dichiarazioni ed eventuali deleghe;
- b) il piano di miglioramento delle prestazioni e sostenibilità aziendale degli investimenti, compilato in ogni sua parte, comprendente:
 - la descrizione della situazione aziendale di partenza su cui si basa il piano;
 - attestazione che gli interventi proposti siano volti al conseguimento degli obiettivi generali e/o specifici riportati nella pertinente tabella (punto 7.2.1);
 - evidenziazione degli elementi utili all'attribuzione dei punteggi (criteri E e F);
 - quadro economico, cronoprogramma di spesa e le modalità di finanziamento dei relativi oneri da parte dei soggetti richiedenti;
- c) quadro economico **M** riepilogativo delle voci di spesa proposte ad aiuto con indicazione della modalità di attestazione della ragionevolezza dei costi proposti ad incentivo, indicazione della necessità o meno di autorizzazioni edilizie e le differenti spese generali connesse. Il file dovrà essere in formato PDF, firmato dal libero professionista incaricato e allegato in tale formato.

1.2 Documentazione essenziale per la ricevibilità della domanda, specifica per tipologia di intervento

Di seguito sono elencati i documenti da allegare distinti per tipologia di intervento.

- A)** Acquisto di fabbricati rurali e connesse opere edili e impiantistiche:
- relazione tecnica a firma di un professionista iscritto in un albo professionale evidenziante la necessità di ottenere pareri/autorizzazioni (SCIA, ecc.), per la realizzazione delle opere connesse all'investimento, da trasmettere in sede di saldo finale e su parte dei requisiti stabiliti dal punto 7.3.6 del bando (valore del fabbricato rurale non superiore all'80% del valore complessivo dell'investimento, conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente oppure vertente sugli elementi di non conformità da regolarizzarsi in sede di liquidazione finale);
 - copia conforme del contratto preliminare di compravendita accompagnato da documenti di identità dei sottoscrittori;
 - elaborati progettuali di rilievo del bene immobile oggetto di acquisto;
 - documentazione fotografica;
 - eventuale computo metrico estimativo redatto sulla base del prezziario di riferimento, inerente i costi per opere edili ed impiantistiche connesse all'acquisto;
 - attestazione da parte di un professionista iscritto in un albo professionale o di un organismo debitamente autorizzato, diverso da chi ha firmato il piano di miglioramento, in cui si dimostri che il prezzo di acquisto degli immobili (residenza

dell'imprenditore e relativi annessi pertinenziali esclusi) non sia superiore al valore di mercato;

- modello di autocertificazione inerente al possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 7.3.6; (MOD. E2)

B) Acquisto e posa di impianti ed attrezzatura fissa per la produzione primaria di prodotti agricoli:

- preventivi, intestati al beneficiario, non formulati a corpo, da richiedere ed ottenere tramite lo specifico applicativo su S.I.A.N. e da rilasciarsi da almeno tre ditte in concorrenza. Devono essere raffrontabili fra di loro (medesime caratteristiche tecniche ed entità). Nel caso in cui la spesa ammissibile è determinabile mediante applicazione di costi unitari massimi riportati su listino è sufficiente un unico preventivo;
- dépliant illustrativi e schede tecniche delle forniture preventivate;
- relazione in merito all'adeguatezza tecnica e dimensionale della fornitura illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido a firma di un professionista iscritto in un albo professionale;(MOD F)
- eventuale computo metrico estimativo inerente alle opere necessarie alla posa laddove non ricomprese nell'offerta della ditta;

C) Impianti, attrezzatura fissa e arredi funzionali alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali:

- relazione tecnica descrittiva degli investimenti evidenziante la necessità di ottenere pareri/autorizzazioni (SCIA, ecc.), per la realizzazione del progetto, da trasmettere in sede di saldo finale;
- preventivi, intestati al beneficiario, non formulati a corpo, da richiedere ed ottenere tramite lo specifico applicativo su S.I.A.N. e da rilasciarsi da almeno tre ditte in concorrenza. Devono essere raffrontabili fra di loro (medesime caratteristiche tecniche ed entità). Nel caso in cui la spesa ammissibile è determinabile mediante applicazione di costi unitari massimi riportati su listino è sufficiente un unico preventivo;
- dépliant illustrativi e schede tecniche delle forniture preventivate;
- relazione in merito all'adeguatezza tecnica e dimensionale della fornitura illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido a firma di un professionista iscritto in un albo professionale;(MOD F)
- titolo di possesso dei locali asserviti dall'attrezzatura acquistata;
- copia autorizzazione sanitaria o agibilità dei locali asserviti od impegno alla presentazione in sede di saldo;
- attestazione a firma del richiedente che i prodotti ottenuti rientrano fra quelli dell'allegato I al TFUE e che l'attività di trasformazione aziendale interessa o interesserà prodotti provenienti per il 50% dall'azienda; (MOD H)
- nel caso di acquisto di attrezzatura usata, non è necessario produrre tre preventivi, ma deve essere dimostrato che l'acquisto è vantaggioso rispetto all'acquisto di materiale equivalente nuovo e rispetto ai prezzi correnti di mercato tenendo conto della vita media del mezzo, delle ore di utilizzo e delle quote di ammortamento dello stesso. Occorre dimostrare, inoltre, che le caratteristiche del materiale usato sono adeguate all'esigenze dell'intervento e conformi alle normative vigenti. (MOD G)

D) Realizzazione e miglioramento degli impianti per la produzione, nei limiti dell'autoconsumo, di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili comprese le eventuali batterie di accumulo:

- relazione tecnica a firma di un professionista iscritto in un albo professionale evidenziante la necessità di ottenere pareri/autorizzazioni (SCIA, ecc.) per la realizzazione dell'investimento con indicazione degli atti autorizzativi da richiedersi o richiesti alle autorità competenti da trasmettere in sede di saldo finale;
- documentazione attestante il possesso dei beni asserviti dall'installazione;
- preventivi, intestati al beneficiario, non formulati a corpo, da richiedere ed ottenere tramite lo specifico applicativo su S.I.A.N. e da rilasciarsi da almeno tre ditte in concorrenza. Devono essere raffrontabili fra di loro (medesime caratteristiche tecniche ed entità). Nel caso in cui la spesa ammissibile è determinabile mediante applicazione di costi unitari massimi riportati su listino è sufficiente un unico preventivo;
- relazione in merito all'adeguatezza tecnica e dimensionale della fornitura illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido a firma di un professionista iscritto in un albo professionale;(MOD F)
- eventuale computo metrico estimativo inerente opere non ricomprese nei preventivi, a firma di tecnico abilitato, con eventuali analisi di stima;
- elaborati progettuali e/o schemi grafici della fornitura;
- relazione tecnica redatta da termotecnico o figura equiparata dimostrante che:
 - ✓ l'energia prodotta, elettrica o termica, è in prevalenza destinata all'attività produttiva, con evidenziazione puntuale dei fabbisogni energetici aziendali;
 - ✓ dichiarazione in merito al corretto dimensionamento della fornitura scelta (pannelli ed eventuali batterie di accumulo).
 - ✓ non sono utilizzate colture dedicate nel caso di impianti a biogas e vi è un utilizzo prevalente di biomassa legnosa prodotta in azienda nel caso di impianti a biomassa;
 - ✓ gli impianti a biomassa e a biogas per la produzione di energia elettrica garantiscono un recupero dell'energia termica prodotta pari ad almeno il 20%;
- eventuale subconcessione ad uso idroelettrico (vedi disposizioni su documentazione di perfezionamento, punto 13.4).

E) Impianti di colture poliennali (vite e fruttiferi) ivi compresa la fornitura e posa dell'armatura, barbatelle/astoni, impianto goccia a goccia e quant'altro occorrente:

- relazione tecnica descrittiva degli investimenti evidenziante la necessità di ottenere pareri/autorizzazioni (SCIA, ecc.), per la realizzazione del progetto, da trasmettere in sede di saldo finale;
- quadro economico di stima che identifica univocamente la superficie di ogni singolo appezzamento interessato dal reimpianto/impianto della coltura specializzata e i parametri in sviluppo (sesto d'impianto, distanza tra filari, ecc.) e/o planivolumetrici utili all'applicazione del **costo semplificato ovvero**, laddove non previsto tale costo, stima metrica/estimativa redatta, con il riferimento **a voci di opere compiute**, mediante utilizzo del prezziario di riferimento. Tale quadro economico nel caso di investimenti ammissibili a **costo semplificato** deve essere predisposto utilizzando esclusivamente il modello fornito (scaricabili dal sito

https://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_201420/Bandi_aperti_misure_strutturali/default.i.aspx.

Il file dovrà essere in formato PDF, firmato dal libero professionista incaricato e allegato in tale formato. Al fine di snellire le procedure di istruttoria il file può essere allegato alla domanda anche in formato Excel. Resta comunque immutato l'obbligo di allegare il documento in formato PDF come sopra stabilito;

- planimetria/e in formato PDF su base catastale, in scala non inferiore a 1:2000, con individuazione dei mappali interessati dall'intervento e schema grafico dell'impianto, identificati univocamente con numero progressivo che consenta di individuare e collegare l'appezzamento sul computo metrico estimativo e la relativa fotografia georeferenziata di cui al punto successivo. Nel caso di interventi ammissibili a **costo semplificato** lo schema grafico deve attestare il rispetto dei parametri tecnico progettuali dell'impianto pre-stabiliti (sesto d'impianto, distanza tra filari, armatura, distribuzione irrigazione, localizzazione contatore, ecc.);
- almeno una fotografia in formato Jpeg o Jpg geo-referenziata (vedi definizione) per ogni appezzamento oggetto d'investimento **datata non oltre trenta giorni** precedenti all'inoltro della domanda;
- titolo di possesso per eventuali appezzamenti non ancora inseriti in fascicolo aziendale;
- nel caso di investimenti fissi su terreno condotto in affitto, comodato o concessione demaniale, qualora non già previsto nell'atto stesso, è necessario il consenso del proprietario alla realizzazione dell'intervento;(MOD D)
- per il solo impianto di vigneti, attestazione del possesso dei diritti di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013, o dell'eventuale richiesta, relativamente all'annualità 2024 (vedi punto 13.4 - Documentazione di perfezionamento e MOD I).

F) Acquisto terreni, connessi alla realizzazione degli investimenti di cui ai sopra indicati punti a) ed e), nel limite del 10% della spesa totale ammissibile dell'intervento considerato:

- relazione tecnica a firma di un professionista iscritto in un albo professionale vertente sull'investimento proposto ad aiuto e su parte dei requisiti stabiliti dal punto 7.3.4 del bando (i terreni oggetto della compravendita sono inseriti in zone di tipo agricolo secondo i piani generali comunali vigenti);
- attestazione da parte di un professionista iscritto in un albo professionale o di un organismo debitamente autorizzato, diverso da chi ha firmato il piano di miglioramento, in cui si dimostri che il prezzo di acquisto degli immobili non sia superiore al valore di mercato;
- modello di autocertificazione inerente al possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 7.3.4;(MOD E1)
- copia conforme del contratto preliminare di compravendita accompagnato da documenti di identità dei sottoscrittori;
- planimetria/e in formato PDF su base catastale, in scala non inferiore a 1:2000, con individuazione dei mappali interessati dall'acquisto e connessi ai costi ammissibili a) o g) punto 6.1 del bando.

G) Sistemazione di pozzi, canali irrigui, impianti di irrigazione e di fertirrigazione, di acquedotti rurali ad uso potabile e per l'abbeveraggio del bestiame, finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici:

- relazione tecnica, controfirmata dal professionista iscritto in un albo professionale, **descrittiva dell'intervento** proposto e che evidenzi il soddisfacimento della condizione di **risparmio idrico** potenziale disciplinate dal bando e la necessità di ottenere **pareri/autorizzazioni** (SCIA, attestazione del diritto di derivazione di acqua ad uso irriguo, ecc.) per la realizzazione del progetto da trasmettere in sede di saldo finale;
- limitatamente agli interventi che fanno parte integrante di impianti irrigui di tipo consorziale, dichiarazione del consorzio che attesta di aver visionato e autorizzato l'intervento;
- elaborati progettuali;
- documentazione attestante il possesso dei beni interessati dalle opere;
- nel caso di investimenti fissi su terreno condotto in affitto, comodato o concessione demaniale, qualora non già previsto nell'atto stesso, è necessario il consenso dei/l proprietari/o alla realizzazione dell'intervento;
- computo metrico ed estimativo, controfirmato da tecnico abilitato, redatto in riferimento **a voci di opere compiute**, mediante utilizzo del prezzario di riferimento, debitamente ribassato dagli oneri generali ed utili dell'impresa, per eventuali lavorazioni in economia eseguite direttamente dall'azienda laddove ammissibili;
- preventivi, per forniture non ricomprese nelle voci a corpo del prezzario, intestati al beneficiario da richiedere ed ottenere tramite lo specifico applicativo su S.I.A.N. e da rilasciarsi da almeno tre ditte in concorrenza. Devono essere raffrontabili fra di loro (medesime caratteristiche tecniche ed entità) e non formulati a corpo;
- dépliant illustrativi e schede tecniche delle forniture preventivate;
- relazione in merito all'adeguatezza tecnica e dimensionale della fornitura illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido a firma di un professionista iscritto in un albo professionale;(MOD F)

H) ammodernamento di fabbricati rurali:

- relazione tecnica a firma di un professionista iscritto in un albo professionale evidenziante le opere previste e la necessità di ottenere pareri/autorizzazioni (SCIA, ecc.), da trasmettere in sede di saldo finale;
- computo metrico estimativo, a firma di tecnico abilitato, redatto sulla base del prezzario di riferimento;
- elaborati progettuali di rilievo/progetto;
- titolo di possesso dei beni oggetto d'intervento;
- eventuale autorizzazione/delega all'effettuazione dell'intervento;
- documentazione fotografica;
- eventuali preventivi, intestati al beneficiario, non formulati a corpo, da richiedere ed ottenere tramite lo specifico applicativo su S.I.A.N. e da rilasciarsi da almeno tre ditte in concorrenza, raffrontabili fra di loro (medesime caratteristiche tecniche ed entità) per voci di costo o offerte formulate da ditte specializzate per particolari categorie di opere non previste dagli elenchi prezzi ufficiali.
- relazione in merito all'adeguatezza tecnica e dimensionale della fornitura illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido a firma di un professionista iscritto in un albo professionale;(MOD F)

I) Documentazione specifica aggiuntiva per gli investimenti collettivi:

- relazione sulla destinazione ad uso comune dell'investimento che dimostri:
 - ✓ la ricaduta dei vantaggi in capo a ciascuna azienda associata;
 - ✓ il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali di ciascuna azienda agricola;
- copia dell'atto scritto dal quale risulti:
 - ✓ che l'investimento viene proposto con atto scritto su base volontaria da almeno 3 aziende agricole associate, che non abbiano rapporti di parentela, di coniugio o affinità entro il 1° grado;
 - ✓ impegno degli associati a realizzare il programma di investimento comune;
 - ✓ l'impegno degli associati a mantenere gli obblighi previsti per il periodo vincolato.
 - ✓ Le responsabilità assunte dal soggetto capo fila in riferimento a quanto disciplinato dal punto 7.3.7 del bando.

2. La domanda di pagamento a SALDO, da elaborare sulla piattaforma SIAN, deve contenere mediante specifico inserimento informatico quanto segue:

2.1 Documentazione generale, essenziale per la ricevibilità e comune alle varie tipologie di costo ammissibile:

- schema riepilogativo dei giustificativi di spesa, in formato PDF e firmato dal beneficiario e libero professionista, riferibili alla contabilità finale o alla fornitura di beni. Al fine di snellire le procedure di istruttoria il file può essere allegato alla domanda anche in formato Excel. Resta comunque immutato l'obbligo di allegare il documento in formato PDF come sopra stabilito;
- attestazione di avvenuto rispetto, laddove previsto, degli obblighi di pubblicità (foto poster in azienda e pubblicità su sito web aziendale);
- per le operazioni ammesse a costo reale:
 - ✓ fatture e giustificativi di quietanza riferibili, a pagamenti a valere sul conto dedicato. Tale documentazione deve essere fornita in formato digitalizzato e distinta per specifica voce di spesa con singoli file comprendenti le fatture e i relativi giustificativi di pagamento (compreso mod. F24 per ritenute d'acconto su spese generali) identificabili in riferimento alle voci di spesa riportate sul quadro riepilogativo.
 - ✓ rendicontazione di eventuali opere realizzate in economia diretta da parte dell'azienda laddove ammissibili;
- Per le operazioni ammesse a costo semplificato:

certificazione, firmata da libero professionista iscritto ad ordine professionale, delle quantità realizzate utilizzando esclusivamente il modello fornito (scaricabili dal sito

https://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_201420/Domande_di_pagamento/intervento_4_1_1_NGEU_i.aspx).

Qualora il richiedente compili il computo metrico utilizzando il formato Excel, il file dovrà essere convertito in PDF, firmato dal libero professionista incaricato e allegato in tale formato. Al fine di snellire le procedure di istruttoria il file può essere allegato alla domanda anche in formato Excel. Resta comunque immutato l'obbligo di allegare il documento in formato PDF come sopra stabilito;

2.2 Documentazione da allegare specifica per tipologia di intervento:

- A)** Acquisto di fabbricati rurali e connesse opere edili ed impiantistiche:
- copia atto notarile d'acquisto;
 - certificato di agibilità/abitabilità dei locali ammessi a finanziamento o documentazione equipollente;
 - Eventuali pareri/autorizzazioni (SCIA, ecc.), per la realizzazione delle opere connesse all'acquisto;
 - eventuale computo metrico consuntivo redatto sulla base del prezziario di riferimento, inerente i costi per opere edili ed impiantistiche connesse all'acquisto.
- B)** Acquisto e posa di impianti e attrezzatura fissa per la produzione primaria di prodotti agricoli:
- documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza della fornitura effettuata (certificazioni di conformità, di sicurezza, ecc.);
 - documentazione attestante il possesso dei beni (certificato di proprietà, immatricolazione, ecc.);
 - eventuale relazione in merito alla variazione del fornitore rispetto al preventivo inizialmente scelto con allegata scheda tecnica;
 - Eventuale computo metrico consuntivo inerente le opere necessarie alla posa laddove non ricomprese nell'offerta della ditta.
- C)** Acquisto e posa di impianti, attrezzatura fissa e arredi funzionali alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali:
- documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza della fornitura effettuata (certificazioni di conformità, di sicurezza, ecc.);
 - documentazione attestante il possesso dei beni (certificato di proprietà, immatricolazione, ecc.);
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei limiti alla cumulabilità del credito d'imposta od altre agevolazioni pubbliche con gli aiuti concessi dal PSR 2014-2022.
 - autorizzazione sanitaria o agibilità dei locali asserviti.
 - eventuale relazione in merito alla variazione del fornitore, rispetto al preventivo scelto inizialmente, con allegata scheda tecnica;
 - eventuali pareri/autorizzazioni (SCIA, ecc.), inerenti i locali asserviti;
- D)** Realizzazione e miglioramento degli impianti per la produzione, nei limiti dell'autoconsumo, di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili:
- documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza della fornitura effettuata (certificazioni di conformità, di sicurezza, ecc.);
 - elaborati progettuali e/o schemi grafici a consuntivo;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei limiti alla cumulabilità del credito d'imposta od altre agevolazioni pubbliche con gli aiuti concessi dal PSR 2014-2022.

Laddove pertinente:

- pareri/autorizzazioni (SCIA, ecc.);
- computo metrico consuntivo inerente le opere necessarie alla posa laddove non ricomprese nell'offerta della ditta;
- relazione in merito alla variazione del fornitore rispetto al preventivo scelto inizialmente con allegata scheda tecnica;
- subconcessione ad uso idroelettrico.

- E)** Impianti di colture poliennali (vite e fruttiferi) ivi compresa la fornitura e posa dell'armatura, barbatelle/astoni, impianto goccia a goccia e quant'altro occorrente:
- etichettatura attestante il rispetto delle norme fitosanitarie di qualità, ove necessaria, del materiale di moltiplicazione utilizzato;
 - eventuali pareri/autorizzazioni (SCIA, ecc.);
 - per operazioni ammesse a costo reale (da giustificarsi con fatture): computo metrico consuntivo redatto con **voci di opere compiute** e mediante l'utilizzo del prezzario di riferimento; *(N.B. l'aiuto richiesto a saldo per: spese sostenute per lavorazioni effettuate da terzi, sommate, alle spese per forniture varie, sommate, alla rendicontazione in economia, non può essere maggiore del totale contabilizzato a computo consuntivo debitamente ribassato, dagli oneri generali ed utili dell'impresa, per le voci specifiche eseguite in economia);*
 - per operazioni ammesse a costo semplificato vedi documentazione essenziale;
 - planimetria/e in formato PDF su base catastale, in scala non inferiore a 1:2000, con individuazione dei mappali interessati dall'intervento e schema grafico definitivo dell'impianto, identificati univocamente con numero progressivo che consenta di individuare e collegare l'appezzamento sul computo metrico **consuntivo** e la relativa fotografia georeferenziata di cui al punto successivo. Nel caso di interventi ammissibili a **costo semplificato** lo schema grafico deve altresì attestare il rispetto dei parametri tecnico progettuali dell'impianto pre-stabiliti (sesto d'impianto, distanza tra filari, aree di passaggio, armatura, distribuzione irrigazione, ecc.);
 - almeno una fotografia in formato Jpeg o Jpg geo-referenziata (vedi definizione) per ogni appezzamento oggetto d'investimento;
 - per il solo impianto di vigneti, attestazione del possesso dei diritti di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013;
 - per gli investimenti ritenuti ammissibili, mediante applicazione di un costo semplificato, e rendicontati a saldo con una minor quantità superiore al 20 % rispetto alla stima iniziale, allegare specifica giustificazione tecnica attestante che tale riduzione sia eventualmente imputabile a fattori esterni che esulano dal controllo del beneficiario.
- F)** Acquisto terreni, connessi alla realizzazione degli investimenti di cui ai sopra indicati punti a) e g), nel limite del 10% della spesa totale ammissibile dell'intervento considerato:
- copia atto notarile d'acquisto;
- G)** Sistemazione di pozzi, canali irrigui, impianti di irrigazione e di fertirrigazione, di acquedotti rurali ad uso potabile e per l'abbeveraggio del bestiame, finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici:
- computo metrico consuntivo delle opere a terzi redatto con **voci di opere compiute** mediante l'utilizzo del prezzario di riferimento;
 - elaborati progettuali/ rilievi grafici a consuntivo;
 - eventuali pareri/autorizzazioni (SCIA, ecc.);
 - certificato di regolare esecuzione da parte del D.L;
 - attestazione del diritto di derivazione di acqua ad uso irriguo laddove non attestata in sede di domanda di sostegno;
 - almeno una fotografia in formato Jpeg o Jpg geo-referenziata (vedi definizione) evidenziante gli investimenti rendicontati e la **posa del contatore** di misura;
 - eventuale relazione in merito alla variazione del fornitore rispetto al preventivo scelto inizialmente con allegata scheda tecnica.

- H)** Ammodernamento di fabbricati rurali:
- contabilità finale dei lavori, a firma di tecnico abilitato, redatta mediante l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva o dei prezzi contrattuali qualora siano più favorevoli del prezzario, debitamente suddivisa tra le voci di spesa ammesse (vedi tabella lavori iniziale) e per singole categorie di opere (edili, serramenti, impiantistica, ecc.);
 - titoli abilitativi ed allegati elaborati progettuali (SCIA, Varianti, ecc.);
 - certificato di agibilità/abitabilità dei locali ammessi a finanziamento o titolo equipollente (certificato di regolare esecuzione da parte del D.L.);
 - documentazione fotografica;
 - eventuale relazione in merito alla variazione del fornitore rispetto al preventivo scelto inizialmente con allegata scheda tecnica.
- I)** Documentazione specifica aggiuntiva per gli investimenti collettivi:
- attestazione di avvenuta registrazione dell'atto costitutivo.
- J)** Varie:
- eventuali attestazioni utili alla conferma del punteggio attribuito;
 - eventuale documentazione specifica prescritta in sede di ammissibilità.

Allegato IV - Parametri tecnico, economico e aziendali da applicarsi per la valutazione della congruità delle specifiche progettuali o delle forniture.

Al fine dell'ammissibilità a contributo, ogni intervento proposto deve risultare congruo dal punto di vista delle specifiche progettuali/dimensionali in funzione dell'ordinamento colturale e dell'entità dell'azienda proponente. La verifica della congruità viene effettuata in fase di istruttoria di ammissibilità, sulla base delle indicazioni di seguito riportate e distinte per tipologia di intervento.

I casi non rientranti nelle casistiche analizzate saranno valutati dalla commissione tecnica, tenuto conto della relazione del tecnico istruttore. La congruità degli investimenti proposti da giovani agricoltori, così come disciplinati dal punto 7.1 g), si intende riconosciuta con l'approvazione in ambito di piano aziendale.

A) ammodernamento di fabbricati rurali e delle relative opere edili ed impiantistiche

La congruità degli interventi viene valutata sulla base delle indicazioni riportate nel manuale degli standard costruttivi per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi di cui alla L.R. n. 11/1998, lettera e) – comma 2 – art. 22.

Nello specifico:

- gli interventi edili relativi ad attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari devono interessare manufatti collocati nel complesso aziendale d'allevamento. Fanno eccezione gli interventi su strutture, già destinate a tali usi, di proprietà dell'azienda e gli eventuali punti vendita mobili;
- gli interventi edili su strutture di allevamento esistenti di fondovalle e mayen sono ritenuti congrue qualora il foraggio prodotto dall'azienda consenta il mantenimento del 25% dei capi stabulabili nella struttura oggetto d'intervento, rispettivamente, per 210 giorni o per 50 giorni in base alle tabelle contenute nel manuale degli standard costruttivi;

Le aziende richiedenti interventi edili relativi ad attività di trasformazione e commercializzazione devono, inoltre, rispondere alle seguenti caratteristiche dimensionali:

Tipologia di azienda	Entità dell'allevamento o superficie minima in mq richiesta
zootecnica (settore lattiero-caseario)	25 UBA o 8 UBA ovi-caprine lattifere
frutticoltura, viticoltura, piante officinali	15.000 mq
orticoltura (le colture in serra sono computate il doppio)	10.000 mq
patate	20.000 mq
piccoli frutti	7.000 mq

produzioni vegetali miste di cui sopra (di cui almeno 5.000 mq di colture diverse da patate)	15.000 mq
----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

i requisiti di cui sopra sono ridotti del 50% per interventi riguardanti:

- il recupero/utilizzo di manufatti esistenti;
- la diversificazione delle produzioni aziendali, nell'ambito delle aziende agrituristiche;
- la strutturazione di aziende già operanti nel settore, con attività di trasformazione e commercializzazione, da più di tre anni.

B) Acquisto di fabbricati rurali e connesse opere edili ed impiantistiche

L'immobile acquistato risulta essere congruo e adeguato alle necessità aziendali qualora:

- nel caso di acquisti di interi complessi aziendali destinati ad allevamento, il dimensionamento aziendale giustifichi il mantenimento per 210 giorni di stabulazione di almeno il 50% dei capi stabulabili;
- nel caso di acquisto di singoli annessi o di strutture per la conservazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni vegetali, la SAU giustifichi almeno il 50% della superficie utile netta oggetto di acquisto.

Le verifiche tecnico dimensionali di cui sopra e sulla congruità di eventuali opere edili connesse sono effettuate tenendo conto dei parametri indicati nel manuale degli standard costruttivi per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi di cui alla L.R. n. 11/1998, lettera e) – comma 2 – art. 22.

C) Acquisto attrezzature fisse

La verifica della congruità in merito all'acquisto di attrezzature fisse riferibili all'attività primaria viene fatta in riferimento ai parametri dimensionali di cui alla tabella in allegato VII e ad altri parametri e necessità aziendali da esplicitarsi nel piano aziendale.

Nel caso di attrezzature relative ad attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli la congruità viene stabilita in riferimento alle entità minime indicate nella tabella del punto A) precedente.

La commissione tecnica, tenuto conto della relazione del tecnico istruttore, valuta:

- la congruità di attrezzature non presenti nel precedente elenco di cui all'allegato VII;
- gli eventuali casi particolari e le situazioni aziendali che non rientrano nei limiti previsti.

Non sono ritenute congrue al fine dell'ammissibilità ad agevolazione le piccole attrezzature di importo inferiore a 500 euro.

L'istruttoria di congruità terrà conto di eventuali forniture per le quali il beneficiario abbia già ottenuto specifici incentivi regionali.

D) Impianti di colture poliennali (vite e fruttiferi)

Un impianto di colture poliennali è ritenuto congruo se di dimensione superiore a 1.000 mq in

caso di vigneto e frutteto e 500 mq in caso di piccoli frutti. Tale limite di superficie di investimento minimo non si applica alle aziende che vogliono ampliare tali superfici, già detenute nel fascicolo aziendale.

E) Realizzazione e miglioramento d'impianti per la produzione, nei limiti dell'autoconsumo, di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili

Nel caso di impianti idroelettrici a isola o motogeneratori a servizio di alpeggi la potenza massima ritenuta congrua e ammissibile a finanziamento, espressa in kilowatt (kW), è definita in relazioni alle classi di consistenza del bestiame, secondo la seguente tabella:

Bestiame	bestiame improduttivo	meno di 20 vacche	da 20 a 39 vacche	da 40 a 59 vacche	oltre 60 vacche
Classe di kW	fino a 3 kW	fino a 5 kW	fino a 8 kW	fino a 10 kW	fino a 12 kW

Per la verifica di tali limiti si prende a riferimento il minor valore tra la potenza massima producibile, desumibile dal disciplinare di subconcessione, e la potenza nominale ("di targa") del gruppo generatore installato. Il locale atto a ospitare il gruppo generatore è ritenuto congruo per una dimensione massima di 9 mq.

Nel caso di impianti solari termici i sistemi devono essere dotati di boiler di accumulo installato all'interno dell'edificio. Non sono ammessi gli interventi che presentano uno scostamento rispetto all'azimut (quale orientamento dei collettori rispetto al sud) maggiore di 90°. La superficie di apertura dei collettori installabili è ammessa in funzione del fabbisogno termico dell'attività produttiva e di trasformazione, nel limite massimo di 8 mq complessivi.

Per quanto riguarda la posa di pannelli fotovoltaici, nel caso di impianti stand alone la capacità di accumulo delle batterie deve essere almeno pari a 4 volte il fabbisogno energetico giornaliero.

F) Sistemazione di pozzi, canali irrigui, impianti di irrigazione e di fertirrigazione, di acquedotti rurali ad uso potabile e per l'abbeveraggio del bestiame, finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici;

Ai fini della valutazione della congruità degli interventi si fa riferimento al compendio tecnico-agronomico relativo ad opere di miglioramento fondiario pubblicato sul sito della Regione autonoma Valle d'Aosta limitatamente per gli investimenti ammissibili.

Allegato V - Ragionevolezza dei costi

Ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria, ogni richiedente che intende avanzare una richiesta di aiuto pubblico è tenuto a individuare una spesa congrua e ragionevole.

La verifica della congruità e della ragionevolezza della spesa proposta sarà effettuata in conformità alle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2022" redatte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e tenuto conto di quanto di seguito indicato.

I costi delle varie voci di spesa (punto 6.1) oggetto di richiesta di aiuto devono essere declinati sullo specifico quadro economico e sul portale informatico SIAN in maniera separata tra gli oneri per gli investimenti e quelli per spese generali fatta eccezione per eventuali investimenti ammessi con costo semplificato ogni onere compreso.

Le verifiche della ragionevolezza per tipologia di costo comporta quanto segue:

1. Costi per opere a terzi

Il costo delle opere è calcolato in riferimento al più recente elenco prezzi approvato dall'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica (di seguito indicato come elenco prezzi regionale) e di elenchi prezzi integrativi. Nel caso di voci di spesa non presenti nei predetti elenchi prezzi, potranno motivatamente essere utilizzati prezzari approvati da altre amministrazioni regionali con specifico riferimento in computo metrico. Eventuali voci di costo o offerte formulate da ditte specializzate, per particolari categorie di opere non previste dagli elenchi prezzi di cui sopra, sono valutate in riferimento ai prezzi riportati con specifiche analisi di stima effettuate in riferimento al prezzario regionale o fornendo almeno tre preventivi da ditte in concorrenza. Analoga procedura può adottarsi in caso di interventi specifici o complessi quali: impianti elettrici, termici, idraulici, ecc. La richiesta e acquisizione di tali preventivi deve seguire quanto stabilito nel punto 4 successivo.

I prezzi contenuti nell'elenco prezzi di riferimento sono da intendersi come massimali laddove la spesa ammessa non è stata determinata sulla base dei costi unitari massimi. Ai fini dell'applicazione del presente bando sono esclusi i costi unitari massimi di realizzazione stabiliti dal compendio tecnico-agronomico relativo ad opere di miglioramento fondiario pubblicato sul sito della Regione autonoma Valle d'Aosta.

La stima deve prioritariamente basarsi su voci di costo per "OPERE COMPIUTE" ogni onere compreso con l'eventuale aggiunta delle maggiorazioni previste dal prezzario.

2. Costi semplificati per impianti di colture poliannuali (viti e meleti)

La ragionevolezza del costo, esclusivamente per impianti aventi le caratteristiche tecniche stabilite, viene valutata mediante applicazione di **costo semplificato**, come da specifica metodologia di stima in allegato VIII, comprensivo di opere in economia, opere a terzi, barbatelle/astoni, armatura, materiali irrigui e quant'altro occorrente per dare l'opera compiuta ed a regola d'arte nel rispetto della scheda tecnica specifica.

La spesa da "sostenersi" da parte dell'azienda ed oggetto di richiesta d'aiuto si identifica nell'applicazione del costo semplificato a metro quadrato (vedasi schema di calcolo)

d'impianto/reimpianto attestati nel quadro economico di stima che deve identificare la superficie di ogni singolo appezzamento interessato e gli altri parametri plano-volumetrici necessari. L'applicazione del costo semplificato comporta l'assoluto rispetto dei parametri tecnico-progettuali d'impianto pre-stabiliti al fine della determinazione del costo (sesto d'impianto, distanza tra filari, armatura, distribuzione irrigazione, posa contatore, filtro ecc.). La stima dei parametri tecnico/progettuali oggetto d'applicazione di costo semplificato deve essere effettuata mediante rilievi precisi tenuto conto che vige un sistema sanzionatorio per minori rendicontazioni rispetto alla stima iniziale se non imputabili a cause esterne all'azienda (vedi capitolo 14.2 del bando).

Eventuali costi per opere o impianti non ricompresi nel costo semplificato (muretti di contenimento, viabilità, ecc.) possono essere oggetto di richiesta ad aiuto mediante stima riferibile al punto 1 precedente con rendicontazione a costo reale (inoltre di giustificativi di spesa e di pagamento).

3. Opere in economia effettuate dal beneficiario (non già ricomprese nei costi semplificati)

Le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite dal beneficiario in qualità di imprenditore agricolo e/o forestale, dai suoi familiari, nonché dai piccoli proprietari forestali senza rivolgersi a soggetti terzi ma gestendo in maniera diretta l'intervento e portandolo a termine con l'ausilio delle proprie dotazioni aziendali (utilizzo di macchine e materiale disponibile in azienda) possono essere ammesse ad agevolazione nel limite massimo di 45.000,00 euro.

Le prestazioni ammissibili ad incentivo sono le seguenti:

- fornitura di materiale già disponibile in azienda;
- utilizzo di macchinari aziendali;
- lavorazioni a carattere agronomico e forestale;
- esecuzione di murature di sostegno terra, livellamenti, drenaggi.

Nelle domande d'aiuto nelle quali sono presenti operazioni ammissibili a costo semplificato non sono ammissibili rendicontazioni per opere in economia effettuate direttamente dall'azienda.

Ai fini della definizione degli importi ammissibili a contributo, il computo delle prestazioni in economia deve prioritariamente **basarsi su voci di "OPERE COMPIUTE"** ed è determinato utilizzando gli importi indicati nell'elenco prezzi regionale, di cui all'art. 42 della l. r. 12/1996 e successive modificazioni, scorporati del 26,50%, per le spese generali e l'utile d'impresa che non sono riconosciuti all'imprenditore agricolo.

Nel caso di utilizzo di altro prezzario ritenuto ammissibile, rispetto a quello della regione Valle d'Aosta, lo scorporo delle spese generali e utili d'impresa, deve essere effettuato nelle percentuali dagli stessi previste.

Le attrezzature e le macchine operatrici utilizzate per i lavori in economia devono essere in carico all'azienda, anche attraverso una disponibilità temporanea. In tale caso deve essere prodotta idonea documentazione che ne dimostri il noleggio.

L'art.69 comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che "il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione", perciò, la spesa pubblica dovrà essere

minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura.

Quindi $A \leq (B - C)$

Dove:

A = Spesa pubblica cofinanziata dal FEASR (Contributo pubblico totale)

B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata)

C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)

Tale verifica potrà determinare la non ammissibilità delle spese per opere in economia.

La successiva rendicontazione dei costi verrà effettuata in economia nel limite dei costi orari riportati nelle tabelle che seguono con l'aggiunta delle fatture dei pertinenti materiali.

L'ammissibilità delle spese per le opere in economia, dipende dal rispetto delle seguenti condizioni:

- a. i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;
- b. i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture e i mezzi tecnici in dotazione, anche temporaneamente, all'azienda;
- c. il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente. A tal fine **le rendicontazioni in economia devono consentire valutazioni comparative tra le voci "opere compiute" del prezzario regionale di riferimento, scorporato del 26.5%, o quello integrativo con la contabilità (ore in economia più materiali fatturati o forniti dall'azienda per singola lavorazione);**
- d. le ore in economia rendicontate devono tenere conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in "condizioni di ordinarietà" e delle normali tariffe orarie/giornaliere identificate nel costo orario dell'operaio comune (prezzario regionale) maggiorazioni escluse scorporato del 26,5%.
- e. le modalità di esecuzione degli interventi e gli attori delle stesse devono essere esplicitati nel certificato di regolare esecuzione.

Di seguito sono riportate alcune tabelle, dettagliate nella DGR n. 3442/2014, che quantificano le ore necessarie per talune tipologie di intervento. Tali valori sono assunti come massimali, fatta eccezione per i costi semplificati, e saranno utilizzati anche nel caso di opere eseguite da terzi.

Tabella n. 1 – Quantificazione delle ore per l'impianto di colture poliennali

Tipologia di intervento	Manodopera aziendale (ore/ha)	Macchine aziendali (ore/ha)
Impianto vigneto	costo semplificato	costo semplificato
Impianto frutteto	1.077	33 (trattrice 51-80 HP)

Impianto lampone	470	23 (trattrice 51-80 HP)
Impianto mirtillo e ribes	387	22 (trattrice 51-80 HP)
Esecuzione ciglione	400	400 (escavatore)

Nel caso di sistemi di coltivazione tradizionalmente utilizzati in Valle d'Aosta nella quantificazione delle ore è possibile sommare, alle ore necessarie per l'impianto del vigneto, quelle necessarie per la realizzazione della pergola indicate nella tabella seguente.

Tabella n. 2 - Quantificazione delle ore per realizzazione dei sistemi a pergola

Tipologia di intervento	Manodopera aziendale (ore/1000 mq)
Pergola "bassa" tutto legno e pali sostegno in cemento	440
Pergola "bassa" a T tutto legno e pali portanti in cemento	95
Pergola "alta" tutta legno	150
Pergola "alta" ferro palo in cemento/legno	130

Tabella n. 3 - Quantificazione delle ore per la realizzazione di impianti di micro-irrigazione - Posa di tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) (non pertinente per costi semplificati)

Diametro tubazioni	Manodopera aziendale (ore/m)
25	0,0665
32	0,0665
40	0,0886
50	0,0886
63	0,1107
75	0,1328
90	0,1549
110	0,1770

La tabella tiene conto del tempo necessario per la posa dei tubi e per la realizzazione del sistema di giunzione eseguito mediante manicotti a compressione in polipropilene; è inoltre compresa la posa di tutti i pezzi speciali necessari per il raccordo tra le tubazioni e le apparecchiature idrauliche. Le condotte saranno contabilizzate a metro lineare, misurate direttamente in opera secondo le lunghezze effettive delle tubazioni deducendo i manufatti ed i pozzetti.

Tabella n. 4 - Quantificazione delle ore per la realizzazione di impianti di micro-irrigazione - Posa di tubi in polietilene a bassa densità (PEBD) (non pertinente per costi semplificati)

Diametro tubazioni	Tempi di posa (ore)
16/20 posata su terreno	0,0355
16/20 posata su filare	0,0530
20/25 posata su filare	0,0797

La tabella seguente indica le ore necessarie per la posa dei tubi contenenti i micro-irrigatori autocompensanti saldati all'interno della tubazione. Le condotte saranno contabilizzate a metro lineare, misurate direttamente in opera secondo le lunghezze effettive delle tubazioni.

Tabella n. 5 – Quantificazione delle ore per la realizzazione di impianti di micro- irrigazione – Collegamento dei pezzi speciali (non pertinente per costi semplificati)

Descrizione voci	Diametro o sezione (cm)	Tempi di montaggio (ore)
filtro a rete o a dischi in plastica	da 3/4" a 3"	1,0
filtro automatico a dischi in plastica	1 unità DN 50	2,0
	2 unità DN80	2,5
	3 unità DN 100	3,0
regolatore di pressione	da 3/4" a 1" 1/2	0,5
dosatore per fertilizzante	da 1" a 3"	1,0
scavo per posa tubazioni	sezione fino a 40x50	0,0721

Tabella n. 6 – Listino prezzi di riferimento – Astoni

Tipologia di fornitura	Unità di misura	Prezzo di riferimento
Astoni	n	€ 5,50 x numero
Astone noceto	n.	€ 13,00 x numero

4 Acquisti e messa in opera di attrezzature fisse, arredi e impianti

Qualora l'investimento ricomprenda forniture la cui ammissibilità ad aiuto è limitata da prezzi di riferimento, riportati sui listini di cui all'allegato VI, è possibile presentare per tali forniture unicamente il preventivo rilasciato dalla ditta fornitrice.

Nel caso di acquisizione di beni materiali **NON presenti sui listini e non rientranti nei costi semplificati**, al fine di consentire la valutazione della ragionevolezza della spesa, il richiedente deve dimostrare di aver adottato una procedura di **selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi di spesa indipendenti, comparabili e competitivi**.

Ad aiuto sarà ammesso quello riportante il prezzo più economico.

I preventivi devono essere richiesti **tramite piattaforma informatica SIAN** (istruzioni sul sito regionale al seguente link https://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014-20/Bandi_aperti_misure_strutturali/gestione_preventivi_i.aspx). In caso di mancato funzionamento della piattaforma, che deve essere dimostrato dal richiedente, gli stessi devono essere richiesti e ricevuti solo ed esclusivamente utilizzando la pec dell'azienda e dei fornitori e devono rispettare i seguenti requisiti:

1. essere accompagnati dalla richiesta per iscritto;
2. essere indirizzati al richiedente;
3. essere presentati su carta intestata dei fornitori, in formato non modificabile;
4. essere sottoscritti dal fornitore in forma elettronica o in forma analogica con indicazione della data di formulazione;
5. essere proposti da soggetti indipendenti e concorrenti tra loro;
6. essere comparabili in quanto riferiti alla stessa tipologia di bene, con uguali o analoghe caratteristiche tecniche o dimensioni;
7. essere formulati in base ai prezzi effettivi praticati e non ai prezzi di listino.

È altresì possibile presentare un solo preventivo con allegata la relazione di un tecnico, abilitato ed iscritto ad un ordine o collegio professionale, esterno e indipendente rispetto all'impresa richiedente e al fornitore, nei seguenti casi:

- per l'acquisto di attrezzature, macchinare o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specifici, per i quali non sia possibile utilizzare il metodo del confronto tra offerte diverse;
- per l'acquisto di elementi di completamento/implementazione di impianti preesistenti, per i quali sia necessario rivolgersi allo stesso fornitore.

Nel caso di acquisto di attrezzature usate, laddove ammissibile, non è necessario produrre tre preventivi, ma deve essere dimostrato che l'acquisto è vantaggioso rispetto all'acquisto di materiale equivalente nuovo e rispetto ai prezzi correnti di mercato tenendo conto della vita media del mezzo, delle ore di utilizzo e delle quote di ammortamento dello stesso. Occorre dimostrare, inoltre, che le caratteristiche del materiale usato sono adeguate all'esigenze dell'intervento e conformi alle normative vigenti.

4. Acquisto di beni immobili

La spesa ammissibile si determina in base all'importo contrattuale riportato sulla perizia asseverata qualora minore al valore di mercato del bene.

In ogni caso non si ritiene ragionevole l'ammissibilità di un importo contrattuale maggiore del costo unitario massimo a mq. Lordo stabilito in allegato VI per la nuova costruzione annessi applicato all'immobile oggetto d'acquisto.

In tale massimale rientrano anche le eventuali opere di miglioria all'immobile.

5. Spese generali

Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione e sono riconosciute, al fine della ragionevolezza della spesa, nel limite degli importi massimi stabiliti sulla base dell'entità dell'investimento previsto.

Le spese generali comprendono:

- a) studi di fattibilità, perizie geologiche, relazioni tecniche propedeutiche all'investimento;
- b) la progettazione degli interventi proposti;
- c) l'assistenza tecnico/amministrativa nella gestione delle domande d'aiuto e di pagamento;
- d) la direzione dei lavori e la gestione del cantiere comprese le competenze in materia di sicurezza;
- e) le pratiche catastali ed altre mansioni finalizzate all'ottenimento dell'agibilità dei fabbricati oggetto d'incentivazione;
- f) le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR fino ad un importo massimo di € 200;
- g) spese per garanzie fideiussorie finalizzate all'accesso al credito necessario per la realizzazione degli investimenti approvati;
- h) le spese tecnico/contabili connesse all'acquisto di beni mobili (immatricolazioni, vulture, ecc.) e immobili;
- i) spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione).

Le spese generali, rendicontate con fatture relative a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento, possono essere ammesse se attribuite alla pertinente attività per intero. In alternativa occorre applicare un preciso "criterio di imputazione" che determina il costo ammissibile applicando la quota millesimale di competenza dell'operazione ammessa ad aiuto rispetto al valore complessivo dell'intervento, al quale le spese generali si riferiscono. Tale quota millesimale viene conteggiata in riferimento alle specifiche contabilità lavori.

Sono di seguito indicate le modalità di determinazione delle soglie di ragionevolezza delle spese generali sono di seguito indicate e devono essere applicate per scaglioni:

Le aliquote ed importi massimi per determinare la ragionevolezza delle spese generali sono di seguito indicate e devono, sulla voce A), essere applicate per scaglioni:

Tipologia di intervento	Importo spesa ammessa	Percentuale spese tecniche o importo max
A) Interventi su beni immobili, impianti e attrezzatura fissa connessa	≤ 100.000 euro	12
	> 100.000 euro	8
B) Acquisto beni mobili ed immobili	≤ 70.000 euro	2
C) Acquisto beni mobili e immobili	> 70.000 euro	Costo Unitario massimo

L'ammontare delle spese generali ammesse di cui al punto A) non può comunque superare gli importi determinati tramite DM 17 giugno 2016, laddove applicabile.

L'ammontare del "costo unitario massimo" indicato al punto C) si determina mediante il foglio di calcolo (disponibile sulla pagina internet Agricoltura) impostato sulla base di parametri estrapolati dal DM 17 giugno 2016, come da esempio sotto riportato.

valore dell'investimento (€ 100.000)	prestazioni	importi
P	0,1300	
Q	0,045	
G	0,65	
CP		€ 380,25
spese accessorie: 7,5%		€ 28,52
importo parziale		€ 408,77
costi procedurali e amministrativi		€ 1.100,00
CP totale		€ 1.508,77

Tale tabella di conteggio delle spese generali é a disposizione dei beneficiari sul sito istituzionale. Si sottolinea quanto sopra individuato non intende quantificare il compenso effettivo del libero professionista, che è lasciato alla libera contrattazione tra le parti, ma individua solamente l'importo massimo che l'Amministrazione regionale è disposta a riconoscere a finanziamento per tali spese.

In sede di pagamento a saldo le spese generali sono rideterminate in funzione della spesa effettivamente sostenuta per l'operazione.

Allegato VI - Costi unitari massimi e listini prezzi di riferimento

I listini prezzi sotto elencati si riferiscono a limitati investimenti rientranti, laddove ammissibile, nell'edilizia libera o soggetti a S.C.I.A.

La ragionevolezza del costo viene determinata sul minor importo risultante tra i seguenti massimali unitari di realizzazione ed il computo estimativo e/o preventivi di spesa.

Tabella n. 1 - Costi unitari massimi - Costruzione singoli annessi rurali .

Per limitati interventi oggetto di SCIA edilizia e/o massimali per la ragionevolezza dell'acquisto fabbricati e miglorie connesse:

Tipologia di intervento	Tipologia di annesso	Massimale (euro/mq)
Nuova costruzione di singoli annessi rurali e complessi per la trasformazione prodotti.	Ricovero animali	1.000,00
	Interrati/Seminterrati	820,00
	Fuori terra	630,00
	Platea e vasca liquame con soletta di copertura o tettoia	570,00
	Platea e vasca aperta	250,00
	Tettoia aperta	250,00
	Uffici aziendali, spogliatoi, locali per lavorazione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti, locali per presentazione esposizione e vendita dei prodotti, ecc.	1.000,00

Tabella n. 3 - Costi unitari massimi - Sistemazione annessi rurali

Tipologia di intervento	Tipologia di annesso	Massimale (euro/mq)
Sistemazione annessi rurali	Ricovero animali	710,00
	Interrati/Seminterrati	570,00
	Fuori terra	440,00
	Platea e vasca liquame con soletta di copertura o tettoia	400,00
	Platea e vasca aperta	170,00
	Tettoia aperta	170,00
	Uffici aziendali, spogliatoi, locali per lavorazione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti, locali per presentazione esposizione e vendita dei prodotti, ecc.	710,00

Tabella n. 4 - Costi unitari massimi - Impianti idroelettrici

Tipologia di intervento	Parte dell'impianto	Massimale
Realizzazione di impianto idroelettrico nel limite massimo di 8.000,00 €/kW di potenza installata	Locale per ricovero gruppo generatore fuori terra (dimensione massima 9 mq)	820,00 €/mq
	Locale per ricovero gruppo generatore interrato (dimensione massima 9 mq)	630,00 €/mq
	Gruppo generatore (turbina, alternatore e quadro elettrico di controllo)	2.100,00 €/kW

I massimali indicati nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 precedenti sono maggiorati dell'1% per ogni 100 metri di dislivello a partire dalla quota di 700 m s.l.m., fino alla quota di ubicazione del fabbricato.

Tali massimali, laddove espressi in metri quadrati, si intendono al lordo delle murature. Gli interventi su manufatti esistenti che interessano anche parti strutturali dell'edificio saranno valutati con i massimali stabiliti per la nuova costruzione.

I costi per trasporti in elicottero o teleferica, nel caso d'interventi in luoghi non accessibili con strade carrabili, sempre relativi alle tabelle 1, 2, 3 e 4 precedenti, sono ammissibili nel limite del 35% dei costi ammessi. I costi per le sistemazioni delle aree pertinenziali agli edifici di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 precedenti sono ammissibili nel limite del 10% del costo unitario massimo della nuova costruzione del fabbricato rurale oggetto d'intervento.

Tabella n. 5 - Listino prezzi di riferimento - Attrezzature fisse

Tipologia di attrezzatura	Unità di misura	Prezzo di riferimento
Alimentatore mangime (fornitura e posa)	UBA	€ 500 x UBA
Impianto di mungitura fisso (fornitura e posa)	UBA	€ 410,00 x UBA
Impianto di lattodotto (fornitura e posa)	UBA	€ 930,00 x UBA
Nastro asporta letame per complessi < 30 UBA (fornitura e posa)	m	€ 280,00 x lunghezza
Nastro asporta letame per complessi > 30 UBA (fornitura e posa)	m	€ 200,00 x lunghezza
Tappeti in gomma (fornitura e posa)	mq	€ 70,00 x superficie

Tabella n. 7 - Listino prezzi di riferimento - Collettori solari e pannelli fotovoltaici

Tipologia di attrezzatura	Unità di misura	Prezzo di riferimento
Collettori solari piani (fornitura e posa di tutti i componenti)	mq	€ 980,00 x superficie
Collettori solari sottovuoto (fornitura e posa di tutti i componenti)	mq	€ 1.350,00 x superficie
Impianto fotovoltaico (fornitura e posa)	KWp	€ 1.480 x potenza di picco
Batterie accumulo LiFeP04	Kw.h	€ 850,00 x Kw.h

Allegato VII - Tabella di congruità attrezzature agricole

attrezzature agricole	Dimensione aziendale minima
Allattatrice automatica	L'azienda deve possedere almeno 40 bovini femmine di 36 mesi o 60 ovi-caprini femmine adulte.
Allattatrice semplice	L'azienda deve possedere almeno 30 bovini femmine di 36 mesi o 40 ovi-caprini femmine adulte.
Deumidificatore	Aziende con superficie destinata a coltura specializzata in coltivazioni di piante officinali e medicinali di almeno 5.000 mq.
Refrigeratore del latte	Destinato ai produttori di latte che non è indirizzato alla trasformazione infantina. L'azienda deve possedere un carico di bestiame pari o superiore ad almeno 10 UBA.
Ricovero mobile per vitelli (igloo)	L'azienda deve avere una rimonta di almeno 10 vitelli.
Serra removibile	Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura, frutticoltura). L'orto familiare è compreso nel computo se la superficie investita è pari ad almeno 1.000 mq. La serra deve avere una superficie di almeno 100 mq. Qualora la serra sia indirizzata alla produzione di trapianti la superficie è ridotta ad almeno 30 mq.
Silos	Azienda zootecnica con un carico di almeno 20 UBA.

Allegato VIII – Schede investimenti ammissibili a costo semplificato

Tabella n. 1 – Descrizione elementi tecnici costruttivi generali per impianto/reimpianto vigneto

IMPUTAZIONE CLASSI

Descrizione	Classe I	Classe II	Classe III (gradoni)
Distanza fra le barbatelle	0,60 – 0,80 m	0,60 – 0,80 m	0,60 – 0,80 m
Distanza tra le file	1,50 – 1,69 m	1,70 – 1,90 m	> 1,90 m

ELEMENTI COSTRUTTIVI standard

1. Tracciamento;
2. Concimazione;
3. Fornitura e messa a dimora delle barbatelle;
4. Fornitura e posa dell'armatura comprendente:
 - ✓ Pali di testata e Pali intermedi che devono avere distanza massima di 5,00 m.;
 - ✓ Ancoraggi laterali, cavetti, grippe giuntafilo;
 - ✓ Filo per supporto capo a frutto, per ala gocciolante e sostegno pianta. Minimo 5 fili;
 - ✓ Tutori singoli, molle distanziatrici, catenelle di raccordo filo palo di testa, gancio tutore;

LAVORAZIONI SUPPLETTIVE DA SELEZIONARE E RIENTRANTI NEL COSTO SEMPLIFICATO

1. Estirpazione vigneto esistente;
2. Scasso del terreno;
3. Irrigazione comprendente tubazione principale di distribuzione, ala gocciolante, filtro a dischi, contatore di misura, gocciolatore, ecc.;

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE

1. Inclinazione media del pendio maggiore o inferiore a 30°

DETERMINAZIONE SUPERFICIE VITATA utile all'applicazione del costo semplificato

La superficie vitata da indicare nel foglio di calcolo, in analogia a quanto considerato dallo schedario definito dal Reg. UE 2022/126 articolo 42 comma1, è costituita dall'area rilevata del vigneto con inclusa la zona cuscinetto, su tutti i lati, di larghezza pari alla metà della distanza tra i filari.

L'impianto/reimpianto vigneto è da realizzarsi in opera compiuta ogni altra lavorazione necessaria a dare l'investimento a regola d'arte compresa (escluse le lavorazioni computabili a prezzario e rendicontabili a costo reale).

Tabella n. 2 - Foglio di calcolo del costo semplificato evidenziante le variabili specifiche per la tipologia d'impianto/reimpianto vigneto

CALCOLO COSTI SEMPLIFICATI - Modello di calcolo costi di riferimento (Versione 1.0) Metodologia e programma di calcolo costi di riferimento per - VITE DA VINO ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA		
COMPUTO SINTETICO DI INVESTIMENTO		Titolo progetto: Anagrafica Ditta: CUA:
Tipo Intervento	SINGOLO	
Tipo Lavori	VIGNETO	
Localizzazione	Comune Aymavilles	Provincia AO
Zona altimetrica del comune (m s.l.m.)	640	
Tipologia costruzione vigneto	Filari	
Estirpazione vigneto esistente	SI	
Scasso del terreno	SI	
Predisposizione irrigazione	SI	
Orografia (inclinazione media del pendio in gradi)	Pendenza < 30°	
Superficie totale vigneto (m ²)	10000	
Classe (sesto di impianto)	CLASSE I	
Area in ha	1	
Prezzo al m ² del vigneto - esclusa predisposizione irrigazione (€/m ²)	7,66 €	
Prezzo al m ² del vigneto - predisposizione irrigazione(€/m ²)	1,05 €	
Prezzo TOTALE dell'opera - esclusa predisposizione irrigazione (€)	76.582,58 €	
Prezzo TOTALE predisposizione irrigazione (€)	10.518,71 €	
Il libero professionista incaricato certifica il calcolo del costo dell'opera: NOTE DEL PROFESSIONISTA:		
<div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 100%;"></div>		Data:
		Nome & Cognome Tecnico incaricato:
		Iscritto all'Ordine o Collegio professionale:
		N. iscrizione:
		Firma & Timbro:



Le variabili oggetto di selezione specifica sono identificate in:

1. Estirpazione vigneto esistente *sì o no*
2. Scasso del terreno *sì o no*
3. Predisposizione irrigazione *sì o no*
4. Orografia in termini di pendenza media del pendio maggiore o minore di 30°
5. Superficie totale del vigneto mq.
6. Classe di impianto I, II o III

Tabella n. 3 – Descrizione elementi tecnici costruttivi generali per impianto/reimpianto meleto

IMPUTAZIONE CLASSI

Descrizione	Classe Unica
Distanza fra gli astoni	0,60 – 0,90 m
Distanza tra le file	Massimo 4,00 m

ELEMENTI COSTRUTTIVI standard

1. Tracciamento;
2. Concimazione;
3. Fornitura e messa a dimora degli astoni;
4. Fornitura e posa dell'armatura comprendente:
 - ✓ Pali di testata e Pali intermedi che devono avere distanza massima di 9,00 m.;
 - ✓ Ancora a piastra e cavo in acciaio per pali di testata;
 - ✓ Piastrina aggancio filo con tirante (6 per palo di testata);
 - ✓ Ganci per filo su pali intermedi (6 per palo)
 - ✓ Tendifilo tipo Imarisio (6 per palo di testata)
 - ✓ Filo per supporto capo a frutto, per ala gocciolante e sostegno pianta. Minimo 6 fili;
 - ✓ Ganci per legatura piante alluminati e/o elastici bandex (6 per pianta);

LAVORAZIONI SUPPLEMENTIVE DA SELEZIONARE E RIENTRANTI NEL COSTO SEMPLIFICATO

5. Scasso del terreno;
6. Irrigazione comprendente tubazione principale di distribuzione, ala gocciolante, filtro, contatore di misura, gocciolatore, pozzetti, ecc.;
7. Fornitura e posa di rete antiuccelli/antigrandine (in tal caso il foglio di calcolo attribuisce una incidenza sul costo inerente la maggiore altezza dei pali di testata ed intermedi)

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE

8. Inclinazione media del pendio maggiore o inferiore a 30°

DETERMINAZIONE SUPERFICIE del MELETO utile all'applicazione del costo semplificato

La superficie da indicare nel foglio di calcolo, in analogia a quanto stabilito per l'impianto vigneti, è costituita dall'area rilevata del meleto con inclusa la zona cuscinetto, su tutti i lati, di larghezza pari alla metà della distanza tra i filari.

L'impianto/reimpianto meleto è da realizzarsi in opera compiuta ogni altra lavorazione necessaria a dare l'investimento a regola d'arte compresa (escluse le lavorazioni computabili a prezzario e rendicontabili a costo reale).

Tabella n. 4 - Foglio di calcolo del costo semplificato evidenziante le variabili specifiche per la tipologia d'impianto/reimpianto meletto

CALCOLO COSTI SEMPLIFICATI - Modello di calcolo costi di riferimento (Versione 1.0) Metodologia e programma di calcolo costi di riferimento per MELETO ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA		
COMPUTO SINTETICO DI INVESTIMENTO		Titolo progetto: TEST 1 Anagrafica Ditta: _____ CUAA: _____
Tipo intervento	SINGOLO	
Tipo Lavori	MELETO	
Localizzazione	Comune Aymavilles	Provincia AO
Zona altimetrica del comune (m s.l.m.)	640	
Tipologia costruzione meletto	Filari	
Scasso del terreno	SI	
Predisposizione irrigazione	SI	
Reti antiuccelli e antigrandine	SI	
Orografia (inclinazione media del pendio in gradi)	Pendenza < 30°	
Superficie totale MELETO (m ²)	1	
Superficie totale meletto esclusa zona promontorio	0,0001	
Prezzo al m ² del meletto - esclusa predisposizione irrigazione (€/m ²)	-	352,45 €
Prezzo al m ² del meletto - fornitura e posa rete antiuccelli/grandine (€/m ²)	-	157,47 €
Prezzo al m ² del meletto - predisposizione irrigazione(€/m ²)	-	711,14 €
Prezzo TOTALE dell'opera - esclusa predisposizione irrigazione (€)	-	352,45 €
Prezzo TOTALE fornitura e posa reti di protezione uccelli/grandine (€)	-	157,47 €
Prezzo TOTALE predisposizione irrigazione (€)	-	711,14 €
<i>Il libero professionista incaricato certifica il calcolo del costo dell'opera:</i>		
NOTE DEL PROFESSIONISTA:	Data: _____ Nome & Cognome Tecnico Incaricato: _____ Iscritto all'Ordine o Collegio professionale: _____ N. iscrizione: _____ Firma & Timbro: _____	



Le variabili oggetto di selezione specifica sono identificate in:

1. Scasso del terreno *sì o no*
2. Predisposizione irrigazione *sì o no*
3. Reti antiuccelli/antigrandine *sì o no*
4. Orografia in termini di pendenza media del pendio maggiore o minore di 30°
5. Superficie totale del vigneto mq.